



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 788

Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

Indice

1. DDL S. 788 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 788	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	14
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 154 (ant.) del 15/01/2020	15
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/01/2020	18
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/02/2020	22
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 159 (ant.) del 13/02/2020	27
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 172 (pom.) del 12/05/2020	31
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 173 (pom.) del 19/05/2020	33
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 174 (pom.) del 26/05/2020	38
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) del 09/07/2020	43
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/07/2020	44
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (pom.) del 21/07/2020	52
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 191 (pom.) del 22/07/2020	53
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (ant.) del 30/09/2020	59
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 204 (ant.) del 30/09/2020	60
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 212 (pom.) del 21/10/2020	62
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 215 (pom.) del 28/10/2020	67
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 223 (pom.) del 12/01/2021	70
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 224 (ant.) del 20/01/2021	74
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 233 (ant.) del 15/04/2021	76
1.3.2.1.19. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 238 (pom.) dell'11/05/2021	80
1.3.2.1.20. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 248 (ant.) del 10/06/2021	84
1.3.2.1.21. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 250 (ant.) del 17/06/2021	85
1.3.2.1.22. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 257 (pom.) del 07/07/2021	96
1.3.2.1.23. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021	99
1.3.2.1.24. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021	107
1.3.2.1.25. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 281 (pom.) del 13/10/2021	113

1.3.2.1.26. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 285 (pom.) del 27/10/2021	118
1.3.2.1.27. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021	122
1.3.2.1.28. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021	123

1. DDL S. 788 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 788
XVIII Legislatura

Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

Titolo breve: *Recupero dei crediti in sofferenza*

Iter

10 novembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.788

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Adolfo Urso](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdl](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([Fdl](#)), [Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdl](#)), [Antonio Iannone](#) ([Fdl](#)), [Marco Marsilio](#) ([Fdl](#)), [Francesco Zaffini](#) ([Fdl](#)), [Alberto Balboni](#) ([Fdl](#)), [Isabella Rauti](#) ([Fdl](#)), [Massimo Ruspandini](#) ([Fdl](#)), [Raffaele Stancanelli](#) ([Fdl](#))

[Luigi Cesaro](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 10 luglio 2019)

[Vincenzo Carbone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

[Domenico De Siano](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 36 del 13 settembre 2018.

Classificazione TESEO

CESSIONE DI CREDITI , BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

Articoli

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.1, 5), DEBITI (Artt.1-3), PERSONE FISICHE (Art.1), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.1), IMPRESE INDIVIDUALI (Art.1), PAGAMENTO (Artt.2-4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), PREZZI (Art.3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3, 4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.5), RISCHI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 4 ottobre 2018.

Annuncio nella seduta n. 44 del 4 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 788

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 788

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **URSO**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **IANNONE**, **MARSILIO**, **ZAFFINI**, **BALBONI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **STANCANELLI**, **CESARO**, **CARBONE** e **DE SIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2018

Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto

Onorevoli Senatori. - Il sistema sociale e produttivo italiano è ancora gravato da una pesante zavorra finanziaria e bancaria da cui non riesce a liberarsi, che ne compromette le possibilità di ripresa. Oltre un milione e duecentomila soggetti, famiglie, professionisti, imprese hanno debiti ormai deteriorati, spesso tartassati da chi intende riscuoterli, talvolta con strumenti e pratiche che potremmo definire di «*stalking* bancario», la cui cronaca purtroppo è zeppa di episodi drammatici.

Di contro vi sono soggetti finanziari, spesso stranieri, che ne hanno approfittato, con margini di profitto che potremmo definire da usura, di gran lunga superiori a quelli che si possono realizzare in altri mercati europei.

I soggetti in campo sono tre, con ben diversi rapporti di forza: le banche che sono costrette a cedere i crediti deteriorati a prezzi estremamente bassi, pur di rientrare nei limiti determinati dalla Banca centrale europea (BCE); i soggetti debitori, spesso costretti a cedere o cessare la propria attività gravata da debiti non risarcibili, ancorché potrebbe essere «salvata» e riportata in attivo; i soggetti finanziari che lucrano su questa duplice debolezza, con margini di guadagni francamente inaccettabili. Su tutto un sistema produttivo e sociale che non riesce a liberarsi del passato, per riprendere a produrre e a sperare.

Di questo si occupa il presente disegno di legge, con l'obiettivo di «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica, appunto oltre un milione di soggetti, famiglie, imprese: una parte significativa della realtà nazionale!

La nostra proposta è semplice e di immediata realizzazione ed intende attuare un principio di equità tra le parti in campo, garantendo un giusto ma limitato guadagno a chi ha in mano il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzando una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall'incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre.

La proposta riguarda appunto i cosiddetti «NPL», acronimo che esprime la locuzione inglese «*Non Performing Loans*» (prestito non performante), traducibile come credito deteriorato, con il quale si indicano i crediti la cui riscossione è diventata incerta da parte delle banche.

Come è noto, il deterioramento della qualità del credito delle banche è peraltro una delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta generalmente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi di fatto tutti i cittadini, per le conseguenze nefaste sul sistema produttivo, e non solo azionisti e risparmiatori.

Una banca infatti, può essere considerata solida se solidi sono i suoi crediti, e sebbene gli NPL possano essere considerati un elemento fisiologico di una banca, è necessario che siano ridotti al minimo, perché se superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenzeranno la

sua redditività ed il suo patrimonio di vigilanza, che è la quantità di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2. La diretta conseguenza sarà una minor disponibilità di capitale da poter impiegare per la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in questi dieci anni di crisi.

Le banche italiane sono infatti storicamente strettamente collegate con l'andamento dell'impresa italiana, soprattutto quella di piccola e media dimensione (PMI). A dimostrazione di questo è evidente come il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni deteriorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato di insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse difficoltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, anch'esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari. Fenomeno che tra l'altro ha aggravato la crisi del settore edilizio, da sempre volano della economia nazionale.

Agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero dei crediti. In Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure di recupero dei crediti procedono a rilento, e di conseguenza le esposizioni *non performing* sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, in media intorno ai sei anni.

Le autorità italiane, per arginare il problema, negli ultimi anni hanno approvato delle modifiche legislative in grado di accelerare i tempi di recupero dei crediti: a partire dalla prima riforma della legge fallimentare, nell'agosto 2015 (legge n. 132 del 2015 di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015); a seguire il «decreto banche» del novembre 2015 (decreto-legge n. 183 del 2015, quello che ha azzerato azionisti e obbligazionisti delle quattro banche) che introduce ulteriori misure volte al contenimento dei tempi del recupero dei crediti. Il decreto-legge n. 18 del 2016 ha istituito e regolato la GACS (Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze) finalizzata ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche. Per ogni banca che ne potrà usufruire, attraverso il meccanismo GACS, verrà creata una *BadBank* che cederà i crediti deteriorati qui confluiti; con la cartolarizzazione, una banca trasforma i propri *stock* di crediti in altri titoli negoziabili sul mercato. In base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della BCE, a partire dal 2018, inoltre, le banche devono liberarsi degli NPL in tempi molto più rapidi rispetto al passato e non potranno utilizzare margini di discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di ammorbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci).

Le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sono state effettuate dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli acquirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in cui sono avvenuti. D'altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle cessioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiusura transattiva delle posizioni con i debitori.

Il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia, rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui cedere i loro stessi crediti deteriorati, fenomeno che evidenzia quali opportunità di mercato vi siano, in cui i forti prevalgono sui deboli.

Tutto ciò, infatti, sulle spalle dei debitori ceduti che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo massimo profitto di realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto.

Ciò ha determinato una certa aggressività nei recuperi dei crediti che rischia di compromettere il già fragile tessuto delle imprese italiane, ma anche delle famiglie e dei liberi professionisti, come emerge ogni giorno anche dalla cronaca.

Con il presente disegno di legge si vuole consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto.

Dai recenti dati forniti dalla Banca d'Italia si evince che i debitori in sofferenza sono per la maggior

parte famiglie e piccoli imprenditori, quindi le misure previste dalla nostra proposta si rivolgono ad una platea di circa un milione di destinatari, cui si offre l'opportunità di tornare *in bonis* con ciò contribuendo al rilancio dei consumi e degli investimenti con le conseguenti ricadute sul sistema economico-produttivo nazionale riaprendo al contempo il loro accesso al credito.

Naturalmente devono ricorrere determinati presupposti: i crediti ceduti devono essere frutto delle crisi economiche e bancarie degli ultimi anni (per cui devono essere classificati come deteriorati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018); non devono essere superiori a 25 milioni di euro e potranno essere estinti mediante pagamento di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della società cessionaria, maggiorato di una data percentuale.

A tal fine, si prevedono stringenti obblighi informativi da parte della banca (soggetto cedente) e la società cessionaria.

L'estinzione del debito del presente disegno di legge comporterà l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi (CR) della Banca d'Italia, riammettendo così pienamente il debitore al circuito del credito bancario.

Ciò consentirà appunto di liberare dalla schiavitù del debito oltre un milione di soggetti con evidenti conseguenze positive sul tessuto sociale e produttivo del Paese, su famiglie e imprese, chiudendo una triste pagina della crisi finanziaria e bancaria che ha colpito spesso proprio i più deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l'altro, la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2019.

Art. 2.

(Diritto di opzione del debitore ceduto)

1. Al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1:

- a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
- b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

Art. 3.

(Esercizio del diritto di opzione)

1. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
2. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo;
 - b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
 - c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5.

(Cancellazione dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 788
XVIII Legislatura

Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

Titolo breve: *Recupero dei crediti in sofferenza*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 154 \(ant.\)](#)

15 gennaio 2020

[N. 155 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 158 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 159 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 172 \(pom.\)](#)

12 maggio 2020

[N. 173 \(pom.\)](#)

19 maggio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 59 \(pom.\)](#)

9 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 189 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 61 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 191 \(pom.\)](#)

22 luglio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 67 \(ant.\)](#)

30 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(ant.\)](#)

30 settembre 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 212 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

[N. 215 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 223 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 224 \(ant.\)](#)

20 gennaio 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 233 \(ant.\)](#)

15 aprile 2021

[N. 238 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 248 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

[N. 250 \(ant.\)](#)

17 giugno 2021

[N. 257 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 258 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 264 \(ant.\)](#)

28 luglio 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 285 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 286 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 288 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 154 (ant.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*
(Discussione e rinvio)

Il presidente **BAGNAI** comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 79 e n. 1287 a prima firma, rispettivamente, della senatrice De Petris e del senatore Lannutti, che vertono sulla stessa materia del disegno di legge n. 788. Ricorda inoltre che il senatore Fenu aveva sollecitato l'esame proprio del disegno di legge n. 1287, precedentemente assegnato alla 2ª Commissione e poi riassegnato alla Commissione in data 13 gennaio. Propone pertanto alla Commissione di avviare l'esame con la relazione del senatore Buccarella in merito al disegno di legge n. 788, a prima firma del senatore Urso, rinviando poi la decisione circa l'abbinamento delle tre proposte di legge ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) introduce il provvedimento, soffermandosi soprattutto sull'articolo 1, che definisce le finalità dell'intervento e il suo ambito di applicazione. In particolare, l'obiettivo è quello di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e di favorire e accelerare il ritorno in *bonis* del debitore la cui posizione sia stata oggetto di cessione, col duplice effetto di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico e di favorire la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia. Rientrano nell'ambito di applicazione del disegno di legge in esame i crediti qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi (società cessionarie) da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). Tale ambito di applicazione viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili a tali cessioni. Nello specifico, il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015

e il 31 dicembre 2018; il titolare della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona fisica o una piccola e media impresa (PMI); la posizione debitoria deve essere stata ceduta nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2019. Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 2, che stabilisce, per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti, un diritto di opzione del debitore ceduto, per effetto del quale quest'ultimo può estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25 milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 20 per cento. Inoltre, definisce, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il valore delle posizioni debitorie e il prezzo di acquisto della posizione. In particolare: il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

Il successivo articolo 3 dispone gli obblighi informativi a carico del soggetto cedente e cessionario, finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di opzione, nonché la procedura mediante la quale tale diritto può essere esercitato. Il cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità della stessa. In mancanza di tale comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il debitore può esercitare l'opzione comunicando tale volontà per iscritto alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta cessione. La comunicazione con cui viene manifestata la volontà di esercizio dell'opzione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento dell'importo di esercizio, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

Infine, l'articolo 4 detta norme transitorie volte ad adeguare la procedura appena descritta con riferimento alle cessioni già avvenute alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 5 dispone che l'avvenuto pagamento del debito a seguito dell'esercizio dell'opzione comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

In conclusione, il relatore si riserva di approfondire ulteriormente i contenuti dei disegni di legge nn. 79 e 1287, già ricordati dal Presidente, ai fini dell'eventuale abbinamento per il prosieguo dell'esame.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede se, per una maggiore e più ampia conoscenza della materia, si intenda procedere con un breve ciclo di audizioni informali.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) si dichiara favorevole all'ipotesi prospettata dal senatore Marino.

Si associa il [PRESIDENTE](#), che ritiene tuttavia da valutare se attendere il completamento della prima fase istruttoria e poi individuare i soggetti da coinvolgere sulla materia dei crediti in sofferenza, anche in vista dei provvedimenti europei in fase di elaborazione. Ricorda quindi le problematiche relative agli investimenti in zone a rischio climatico, con la consapevolezza che al sistema creditizio italiano, nonostante gli sforzi passati, potrebbe essere chiesto un impegno ancora maggiore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, d'intesa con i presidenti delle Commissioni 5a e 14a, senatori Pesco e Licheri, è programmato per il 30 gennaio nel primo pomeriggio un incontro con il vice presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis sui temi afferenti al suo portafoglio e che sono in corso intese con le Presidenze delle omologhe Commissioni della Camera per svolgere tale procedura in sede congiunta.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede che tale incontro non si svolga prima delle ore 15 in quanto alle ore 14 è prevista l'audizione del ministro Gualtieri presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Si associano alla richiesta i senatori [FENU](#) (*M5S*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, ove possibile, si terrà conto della esigenza manifestata. Infine, ricorda che nella giornata di domani, alle ore 13,30, sono state convocate le Commissioni 2ª e 6ª riunite per proseguire l'esame dei disegni di legge in tema di giustizia tributaria e iniziare l'esame dell'atto del Governo n. 143 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
155^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PEROSINO** (FIBP-UDC) sottopone alla Commissione l'opportunità di discutere della lettera dello scorso mese di dicembre nella quale la Banca centrale europea si è espressa in maniera critica sulle disposizioni che limitano l'uso del contante nonché del recente sciopero degli Uffici dell'Agenzia delle entrate e delle recenti nomine del Governo per le Agenzie fiscali. A tal proposito, propone l'audizione del nuovo direttore dell'Agenzia stessa, avvocato Ernesto Maria Ruffini.

Il senatore **FENU** (M5S) riterrebbe preferibile rinviare i temi sollevati dal senatore Perosino al prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che affronterà la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) ***RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(1521) ***RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il senatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver brevemente ripercorso l'*iter* dei provvedimenti in

esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali - la cui opportunità era già stata ravvisata dalla senatrice Bottici nella seduta del 5 novembre scorso - al fine di approfondire ulteriormente l'argomento.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) richiama la sua proposta, già condivisa anche da altri colleghi, di individuare piuttosto l'associazionismo dei familiari dei caduti delle Forze dell'ordine quale possibile beneficiario e, in conclusione, si dichiara d'accordo con lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene con la proposta del relatore Montani.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita dunque i Gruppi a trasmettere i nominativi dei soggetti da audire entro la fine della settimana al fine di predisporre il relativo calendario.

Il sottosegretario BARETTA consegna alla Commissione due relazioni, una sulla disciplina in generale dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, l'altra sulla distribuzione delle relative risorse nell'ultimo triennio.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e acquisisce tale documentazione agli atti della Commissione. Inoltre, annuncia che la stessa verrà a breve distribuita a tutti i senatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(788\) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto](#)
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza del relatore Buccarella, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1672\) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) introduce il provvedimento, che reca misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Illustra quindi nel dettaglio l'articolo 1, che prevede l'assegnazione, con uno o più decreti del MEF, all'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) di contributi in conto capitale fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020. Tali finanziamenti dovranno essere impiegati per aumentare il capitale della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Lo scopo dell'operazione è che tale Banca promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento nel Mezzogiorno, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni realizzate da MCC, l'articolo 1 prevede inoltre la possibilità di scindere lo stesso Istituto e costituire una nuova società, a cui siano assegnate le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita saranno attribuite, senza corrispettivo, al MEF.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto altresì che la Banca del Mezzogiorno, ovvero la nuova società sopra citata, riferisca su base quadrimestrale alle Commissioni competenti per materia di Camera e Senato sull'andamento delle operazioni finanziarie effettuate, anche con riferimento ai profili finanziari, e sugli andamenti dei livelli occupazionali, nonché di presentare alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2021, una relazione annuale sulle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. Al momento dell'eventuale costituzione della società, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sulle scelte operate, le azioni conseguenti e i programmi previsti.

L'articolo 1 esclude inoltre l'applicazione a tale nuova società del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e prevede, inoltre, che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato altresì specificato che resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal Testo unico bancario per gli amministratori. Infine, l'articolo esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni previste dallo stesso e consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

Riferisce quindi sull'articolo 2, che prevede che all'onere derivante dalle operazioni suddette, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali e autorizza il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Infine, ricorda che l'articolo 3 dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, richiama il comunicato stampa del Governo del 13 dicembre 2019, secondo il quale le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca popolare di Bari (BPB), e rinvia al *dossier* del Servizio studi del Senato per la situazione economica e patrimoniale di tale banca e sulle iniziative adottate dalle autorità di vigilanza.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sui tempi di esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda in premessa che il decreto scade il 14 febbraio prossimo e che non è ancora stato stabilito dalla Conferenza dei capigruppo il calendario per il suo esame in Aula.

Informa quindi che la discussione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo avranno luogo nel corso della seduta corrente e in quella di domani mattina.

Propone poi di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 12 di venerdì 31 gennaio.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'attenzione della Commissione il tema - già oggetto di due interrogazioni da lui presentate - della chiusura di conti correnti da parte di principali istituti bancari, che recedono dal contratto unilateralmente e senza giustificazione, con la consegna di un assegno circolare che nessuno poi è disponibile a cambiare, con ciò sostanzialmente privandoli del loro denaro. A suo parere ciò che va preliminarmente chiarita è la natura del conto corrente. Ritiene infatti che, a fronte di norme che impongono il versamento di stipendi, pensioni ed emolumenti vari su un conto corrente e del divieto di circolazione del contante al di sopra di una certa soglia, gli istituti di credito svolgano un servizio pubblico essenziale qualificabile come costituzionalmente garantito, quindi da tutelare per legge.

Ricorda quindi criticamente la risposta all'atto di sindacato ispettivo a sua firma sulla materia (interrogazione n. 3-01279) da parte del sottosegretario Villarosa, secondo il quale il rapporto tra

cliente e banca rientrerebbe nella sfera privatistica, non condividendone i contenuti e giudicandola evasiva.

In conclusione auspica che la Commissione possa evidenziare il problema, nella forma che riterrà più opportuna, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) rileva la contraddittorietà tra le forti proteste parlamentari che hanno riguardato l'istituzione della *sugar tax*, il cui gettito nel corso del triennio sarà di circa 600 milioni di euro, e i giudizi che hanno accompagnato il provvedimento in esame, che prevede l'attribuzione a Invitalia di uno o più contributi in conto capitale fino a 900 milioni di euro solo nel 2020. Evidenzia poi il necessario intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi relativamente alla Banca popolare di Bari, sulla cui situazione, sin dal 2010, sarebbero state effettuate segnalazioni alla Banca d'Italia, alla Consob e alla magistratura.

A suo giudizio il sistema creditizio e finanziario italiano presenta delle problematiche - in proposito propone l'audizione delle relative autorità di controllo - che andrebbero risolte nei tempi più brevi, in quanto le rilevanti cifre interessate tolgono risorse dal bilancio dello Stato che più utilmente potrebbero essere destinate alla collettività.

In conclusione chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo la *ratio* dell'intervento previsto, i cui passaggi sembrano farraginosi e pongono a carico del MEF ulteriori incombenze.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), riservandosi di intervenire successivamente, ravvisa che la tematica sollevata dal senatore Siri, sulla quale comunque intende pronunciarsi quando verrà presentata una proposta specifica, sembrerebbe poco attinente con i contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la natura del rapporto tra cliente e istituto bancario - ambito privatistico o servizio pubblico essenziale - si ricollega alla lettera della Banca centrale europea sul ruolo sociale del contante, giudicando necessario un approfondimento sul tema.

Pone quindi una serie di quesiti, chiedendo informazioni in merito all'annunciata norma sulle imposte differite attive (DTA), che sembrava potesse essere applicata alla Banca popolare di Bari, che costituisce comunque il vero e sostanziale oggetto dell'intervento normativo. Chiede poi, visto che lo scopo dell'operazione è che la Banca del Mezzogiorno - MCC promuova lo sviluppo di attività finanziarie secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, quali criteri si intendono seguire per ottenere i rendimenti che giustificano un'operazione di mercato. Chiede infine se sia stata avviata una interlocuzione con la Commissione europea per gli aspetti concernenti gli aiuti di Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
158^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PEROSINO** (FIBP-UDC) chiede al Governo se si intenda rendere non vincolante per i Comuni l'applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il sottosegretario GUERRA si riserva di fornire, all'esito dei necessari approfondimenti, le informazioni richieste.

Il presidente **BAGNAI** avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. 1149-B, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e che il relatore sarà il senatore Saviane. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno dei lavori delle prossime sedute con l'esame in sede redigente di tale disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il senatore **SAVIANE** (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato l'attesa delle famiglie coinvolte e il generale consenso espresso sul testo dalle varie forze politiche, auspica che l'*iter* del provvedimento sia particolarmente veloce. Evidenzia, inoltre, che l'unica modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE**, nel condividere l'auspicio del senatore Saviane, sottolinea comunque che si dovranno attendere i vincolanti pareri delle Commissioni 1a e 5a.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Esame e rinvio)

Il relatore [FENU](#) (M5S) introduce il provvedimento, che reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Dopo essersi soffermato sulle sue finalità e aver evidenziato le caratteristiche della misura adottata, che si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, passa all'esame del testo.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, venga riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo e ne disciplina le relative modalità operative. I redditi per cui spetta tale trattamento sono quelli di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati, nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020; inoltre, è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Il relatore richiama quindi i contenuti dell'articolo 3, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplina il cosiddetto "bonus 80 euro". L'articolo precisa inoltre la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, l'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, e individua le relative coperture, mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, a partire dall'Ufficio parlamentare di bilancio, i sindacati, l'ordine dei commercialisti.

Interviene incidentalmente il sottosegretario GUERRA, che condivide la scelta di svolgere degli approfondimenti, ma invita la Commissione, in considerazione del carattere d'urgenza del provvedimento, a procedere celermente e a tenere in considerazione anche le esigenze istruttorie della Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore Fenu.

Il presidente [BAGNAI](#) invita i Gruppi a trasmettere in tempi brevi i nomi dei soggetti da audire e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), nel condividere, in astratto, ogni intervento volto a ridurre le aliquote fiscali e a rendere il fisco più semplice, equo e meno aggressivo, denuncia che la misura individuata dal provvedimento è rivolta solo ai lavoratori dipendenti e discrimina così le partite IVA, i

professionisti e gli imprenditori, ossia proprio coloro che svolgono un'azione propulsiva alla crescita dell'economia. A suo parere una iniziativa simile, non essendo trasversale all'intero mondo del lavoro, manca di equità e quindi, pur parzialmente condivisibile, rischia di istituzionalizzare l'evasione di Stato.

Il senatore [SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del senatore De Bertoldi, lamenta in premessa che il provvedimento, pur positivo per la riduzione del carico tributario su determinati lavoratori, manchi di coraggio. Con riferimento alla politica fiscale sul lavoro dell'attuale maggioranza, contesta la scelta di modificare la *flat tax* per le partite IVA fino a 65.000 euro e di abolire quella per le partite IVA con ricavi o compensi da 65.001 a 100.000 euro, nonché l'incapacità di varare una riforma complessiva. Le stesse misure contenute nel decreto in esame prevedono, fino ad una certa soglia di reddito, un modesto aumento del cosiddetto "*bonus Renzi*" (che peraltro viene erogato tenendo conto solo del reddito individuale e non di quello familiare), e al di sopra di quella soglia e fino a 40.000 euro, un aumento delle detrazioni, senza avere alcun carattere strutturale. Inoltre, ritiene che le misure previste evidenzino una mancata conoscenza del mercato del lavoro, nonché della distribuzione dei lavoratori nell'ambito delle famiglie italiane, che ormai presentano al loro interno sia lavoratori dipendenti sia partite IVA, con il rischio così di rendere l'intervento a saldo zero, se non negativo.

Certamente apprezza ogni forma di riduzione della pressione fiscale, ma giudica rischiosa la spaccatura sociale provocata dall'iniziativa del Governo, che sembra confermare un accanimento ideologico nei confronti dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, che sono già in grande difficoltà. Evidenzia quindi la necessità di una riforma fiscale generale che riguardi tutti i lavoratori e i pensionati e anticipa la disponibilità del proprio Gruppo a una discussione sul tema, nella speranza che gli interlocutori si presentino senza pregiudizi e mostrino attenzione nei confronti delle proposte che verranno presentate e che sono state elaborate con la collaborazione di innumerevoli professionisti.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*) contesta la scelta di escludere dai benefici previsti dal provvedimento in esame, non solo i pensionati, ma anche e soprattutto i lavoratori autonomi. A suo parere, tale scelta conferma la scarsa considerazione mostrata nei loro confronti da precedenti Governi, che li hanno sempre considerati come contribuenti dai quali ottenere il massimo possibile delle entrate fiscali. Ricorda peraltro che il regime dei minimi che li riguarda, a meno di ulteriori proroghe, scadrà il 31 dicembre del 2020.

In conclusione, critica la scelta di concedere le detrazioni sulla base di un complicato calcolo matematico, che a suo parere testimonia l'incapacità di procedere verso una sempre più necessaria semplificazione del fisco.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) non condivide le critiche espresse nel corso del dibattito e rivendica invece la coerenza mostrata dalla maggioranza, che ha tenuto fede a quanto previsto dalla legge di bilancio. Ripercorre quindi la storia di alcune misure di politica sociale e del lavoro del passato, come l'assunzione di giovani presso le Pubbliche amministrazioni, o di redistribuzione del reddito, come nel caso della concessione del "*bonus Renzi*", e invita la Commissione a dare valore alla scelta fatta con il provvedimento in esame. L'obiettivo è certamente quello di liberare ulteriori risorse dal bilancio dello Stato, di ottenerne di nuove dalla lotta all'evasione, per rendere strutturali alcune misure attualmente in vigore, ma occorre sempre tenere presente la necessità in investimenti, in prevenzione dal rischio idrogeologico e in edilizia scolastica per evitare di affrontare nuove tragedie con costi insopportabili in termini di vite umane.

In conclusione esprime grande soddisfazione per lo sforzo del Governo e giudica comunque soddisfacenti le disponibilità economiche individuate.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente [BAGNAI](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(79) Loredana DE PETRIS. - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(1287) LANNUTTI ed altri. - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 788, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79 e 1287, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) richiama brevemente i principali contenuti dei disegni di legge nn. 79 e n. 1287 e, conclusivamente, propone di congiungere il loro esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 788.

Conviene la Commissione.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) si riserva inoltre di predisporre e sottoporre alla Commissione un testo che raccolga gli elementi più rilevanti del disegno di legge n. 788, accompagnati da alcune misure previste dagli altri due disegni di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) RUFA ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFA ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che era stato convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il presidente **BAGNAI** informa che i Gruppi hanno già comunicato i soggetti da ascoltare e preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il relativo calendario.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 159 (ant.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
159^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'interrogativo posto dal senatore Perosino nella seduta dell'11 febbraio scorso sulla applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il sottosegretario GUERRA chiarisce che non è intenzione del Governo presentare un emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, in esame presso la Camera, per rendere tale applicazione non vincolante.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente **BAGNAI** dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore **FENU** (M5S), che ricorda come il provvedimento in esame, lungi dal voler essere discriminatorio nei confronti dei lavoratori autonomi o delle partite IVA, rappresenti la naturale conseguenza di quanto previsto nella scorsa legge di bilancio e dunque testimoni la coerenza dell'attuale Governo, che si era impegnato per un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.

Circa le soluzioni fiscali alternative prospettate da esponenti della maggioranza, esprime alcune perplessità, in quanto, per esempio, l'ipotesi di *flat tax* non risulterebbe conveniente per gli autonomi

che denunciano redditi bassi o medio-bassi. Segnala peraltro che le adesioni al regime introdotto nel 2019 sono state finalizzate prevalentemente all'ottenimento, non di un vantaggio economico, ma di una maggiore semplificazione fiscale e contabile rispetto al regime ordinario, che resta comunque un obiettivo da perseguire anche per l'attuale maggioranza.

Le misure previste dal decreto, con una integrazione e un ampliamento ad altre fasce di reddito del cosiddetto "bonus Renzi" e una detrazione decrescente per coloro che guadagnano da 28.000 a 40.000 euro, costituiscono un primo passo del percorso verso una riforma complessiva dell'Irpef e dovrebbero favorire una ripresa delle spese al dettaglio delle classi sociali che maggiormente hanno subito le conseguenze della crisi economica. Riconosce infatti che l'attuale Irpef è divenuta, a fronte delle numerose eccezioni previste e del sistema delle detrazioni e delle deduzioni, sempre meno progressiva ed equa, favorendo una situazione di disuguaglianza sociale ingiustificata. Presuppone quindi un intervento che favorisca i ceti meno abbienti, per esempio, ampliando la *no tax area* e riducendo ulteriormente il carico fiscale sul lavoro, e chieda un maggior contributo ai redditi più alti.

Prende la parola in replica il sottosegretario GUERRA, che, anche per motivi di tempo, preferisce rinviare ad altra sede un intervento sul tema, pur rilevante, della riforma complessiva del sistema fiscale, e concentrarsi sul tema oggetto del provvedimento, le cui misure ne rappresentano comunque un importante tassello.

Ricorda quindi che un intervento di riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente era già stato previsto nella legge di bilancio e che il decreto ne rappresenta una tempestiva e rapida attuazione; esso inoltre costituisce il tentativo di rendere meno incongruente il sistema di tassazione che riguarda soprattutto le fasce con redditi più bassi e quelle cui si applicano il secondo e il terzo scaglione di Irpef.

Precisa quindi che, a parziale differenza di quanto dichiarato dal senatore Siri, solo le detrazioni per i redditi superiori ai 28.000 euro hanno carattere transitorio. Quanto all'intervento del senatore Sciascia sul tema della complessità per il calcolo delle detrazioni spettanti, ritiene ci si debba intendere sul significato del termine semplificazione, che per il contribuente non vuole dire semplicisticamente, come pure spesso si dichiara, riduzione del numero degli scaglioni fiscali o applicazione di una tassa piatta. Appare evidente che l'attuale sistema delle detrazioni e delle deduzioni non garantisce più, per alcune fasce di reddito la progressività e quindi l'equità, essendo presenti salti delle aliquote marginali non più inaccettabili.

Terminate le repliche, il [PRESIDENTE](#) dà conto delle audizioni che si svolgeranno nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(79) Loredana DE PETRIS. - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(1287) LANNUTTI ed altri. - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) avverte che ritiene opportuno rinviare la predisposizione di un

testo che raccolga gli elementi più rilevanti dei disegni di legge in esame all'esito delle audizioni previste, cioè dell'Associazione bancaria italiana, la Banca d'Italia e i soggetti rappresentativi delle società concessionarie degli NPL.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno valutare anche altri soggetti del sistema creditizio.

Dopo un intervento del senatore [LANNUTTI](#) (M5S), la Commissione conviene di coinvolgere l'associazione delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo e quelle dei consumatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda sinteticamente l'*iter* del provvedimento presso i due rami del Parlamento e illustra l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati, che ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che l'intervento normativo si è reso necessario per uno slittamento dei tempi di esame presso la Camera dei deputati non ipotizzabile nei primi giorni di ottobre, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato. Chiarisce quindi che i tempi dell'esame si sono ampliati nell'altro ramo del Parlamento, presso il quale comunque il testo, anche se modificato, è stato approvato sempre all'unanimità.

Esprime quindi rammarico per il ritardo nell'approvazione definitiva, ma si dichiara comunque convinto che le famiglie coinvolte potranno apprezzare il lavoro svolto; d'altro canto una volta acquisiti i prescritti pareri, la Commissione concluderà l'*iter*.

In conclusione ricorda che nel corso del precedente dibattito era emersa la necessità di interpretare la vicenda di Chioggia anche come stimolo per verificare la sussistenza di altre situazioni simili nel Paese, al fine di poter intervenire tempestivamente e di evitare l'insorgere di veri e propri casi di emergenza.

Aprire quindi la discussione generale.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), dopo aver ringraziato il relatore e i colleghi che in prima persona hanno seguito la vicenda di Chioggia, si dichiara orgoglioso del provvedimento, che ritiene capace di dare un senso all'attività parlamentare.

Ripercorre quindi per grandi linee la storia e lo sviluppo degli usi civici e dell'istituto della proprietà collettiva sulla terra e la loro incidenza su grandi parti del territorio nazionale, nonché dell'impiego dei beni demaniali, sempre più numerosi e sempre più spesso abbandonati, divenendo così anche pericolosi per la stessa collettività.

Invita poi la Commissione ad approfondire il tema che ha interessato il comune di Chioggia visto che potrebbe riguardare molti altri Comuni italiani e auspica, se necessario, un eventuale ulteriore intervento del Parlamento che possa offrire alla burocrazia statale i mezzi per risolvere problematiche simili.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ricorda che nel corso di una audizione i rappresentanti dell'Agenzia del

demanio hanno consegnato della documentazione interessante che potrebbe facilitare un approfondimento della materia ed aiutare a distinguere tra il caso di Chioggia e quelli che invece potrebbero rientrare in altri ambiti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*), che evidenzia la peculiarità della situazione che ha riguardato in maniera omogenea circa duecento famiglie di Chioggia. Richiama poi le vicende del comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, località ricostruita dopo lo scoppio di un incendio e caratterizzata da alcune controversie tra gli abitanti, che andrebbero regolarizzate.

Il sottosegretario GUERRA rinuncia alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in fase di trasmissione il parere della 5a Commissione, mentre non è ancora pervenuto quello della 1a Commissione, che tuttavia dovrebbe esprimersi in mattinata. Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta per la giornata odierna, alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto poc'anzi, la Commissione tornerà a riunirsi oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 172 (pom.) del 12/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
172^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **BAGNAI** dà conto di una lettera della Presidente del Senato con la quale si informa che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità che le Commissioni riprendano l'attività parlamentare ordinaria a partire dalla settimana in corso. Fa quindi brevemente riferimento all'esito dell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi circa l'iscrizione all'ordine del giorno di disegni di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) ricorda che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali e che i Gruppi hanno già fatto pervenire le loro segnalazioni in proposito. Segnala inoltre che due dei soggetti indicati, ossia Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana, hanno già trasmesso delle memorie scritte, ricche di spunti e rilievi anche fortemente critici.

Al fine di poter acquisire elementi anche dagli altri soggetti (Assopopolari, Federcasse, CNCU, società cessionarie, Confindustria, Confcommercio, Confapi, Fabi, Confimi industria, CNA, ANCE, Federproprietà, avvocato Dino Crivellari e ingegner Alfonso SCARANO), così come di porre domande a Bankitalia e ABI sui testi consegnati, auspica tuttavia lo svolgimento di audizioni, preferibilmente rispetto alla videoconferenza con la presenza fisica in Senato degli auditi per rendere

più proficuo l'incontro.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con l'auspicio espresso dal relatore e assicura che prenderà gli opportuni contatti con i senatori questori per definire eventuali nuove modalità di svolgimento della fase istruttoria.

Comunica inoltre che i documenti pervenuti saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) informa che sono giunti alla Commissione i contributi scritti da parte del Comando generale della Guardia di finanza e del Sindacato autonomo di polizia. Inoltre anticipa la predisposizione di un testo unificato, che si riserva di presentare nel più breve tempo possibile.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che i documenti pervenuti saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione e rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 173 (pom.) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
173^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(79) Loredana DE PETRIS. - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(1287) LANNUTTI ed altri. - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) ricorda che, tra i soggetti da audire, Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana hanno già trasmesso delle memorie scritte, che sono state pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

Ribadisce poi l'auspicio che tutte le audizioni possano svolgersi con la presenza fisica degli auditi e, solo in subordine, mediante videoconferenza.

Il presidente **BAGNAI** concorda con l'auspicio espresso dal relatore e assicura che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti con i senatori questori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) RUFA ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFA ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Montani, informa che è stato predisposto un testo unificato, pubblicato in allegato, che propone di adottare per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo unificato alle ore 14 di martedì 26 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012. Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate nell'allegato A. Inoltre, rinvia, per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, alle disposizioni della già ricordata legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive di cui all'allegato sopra citato sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per le parti di interesse della Commissione segnala, in particolare, gli articoli 10, 11, 13 e 16. L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital requirements directive - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirements regulation - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single supervisory mechanism regulation - SSMR).

Passando al dettaglio dell'articolo in esame, la lettera *a*) del comma 1 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. La lettera *b*) individua la possibilità di

ricorrere per l'attuazione della normativa europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. La lettera *c*) indica che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, la Banca d'Italia come autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri. La lettera *d*) prevede l'attribuzione all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del TUB (la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziale), i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876. La lettera *e*) delega il Governo a estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle. La lettera *f*), con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, delega il Governo a estenderne l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto "intermedio" disciplinati dal TUB e dal TUF. Infine, la lettera *g*) stabilisce che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il successivo articolo 11 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single resolution mechanism regulation - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

La lettera *a*) del comma 1 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE). La lettera *b*) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. La lettera *c*) prevede la possibilità di ricorrere per l'attuazione della normativa europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. Tali previsioni sono ulteriormente integrate dalle lettere *g*) e *h*) del comma 1, che delegano il Governo ad apportare alla predetta normativa ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) e delle esigenze di celerità delle relative procedure, nonché ad apportare al richiamato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la piena coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. La lettera *d*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33-bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, riferiti alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio. Secondo la lettera *e*), il Governo potrà ricorrere, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, alle facoltà previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD che riguarda la disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio

interno (*bail-in*) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale. La lettera *f*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari, da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 69, 70 e 71 direttiva 2014/59/UE, come modificata dall'articolo 1, punto 30 della direttiva (UE) 2019/879. La lettera *i*) specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, prevedendo precise modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi, segnala tra l'altro che, quanto al comma 1, le lettere *a*), *b*), *h*) e *q*) riguardano le competenze e i poteri di vigilanza di Consob (interessata anche dalla lettera da *i*) a *o*)) e Banca d'Italia, mentre le lettere *c*) e *d*) si riferiscono, rispettivamente, alla disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE e alla la disciplina in tema di strutture per gli investitori. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (comma 1), che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), e amplia l'uso delle denominazioni EuVECA e EuSEF per i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE. Esso amplia inoltre la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. Il regolamento 2017/1991 si applica dal 1° marzo 2018.

Il comma 2 indica i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega. In particolare, secondo le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il Governo dovrà apportare una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). L'obiettivo è di attuare il regolamento 2017/1991; di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale; di adeguare il TUF stesso alle disposizioni del regolamento sopra citato in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e di estenderne il regime sanzionatorio anche ad alcuni soggetti. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata la delicatezza e la complessità dei temi, si augura che la Commissione, compatibilmente con i lavori della 14a Commissione, possa disporre del tempo necessario per un esame approfondito del testo.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) preannuncia che, con riferimento alla proposta di parere che verrà predisposta dalla relatrice, solleciterà una osservazione in merito all'articolo 12.

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) si dichiara disponibile, ma fa notare che l'articolo 12, riguardando il mercato interno dell'energia elettrica, non rientra tra quelli di specifica competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FENU](#) (M5S) evidenzia l'opportunità di convocare un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie l'esigenza manifestata dal senatore Fenu e, in considerazione anche dell'andamento dei lavori della Commissione, propone di convocarlo al termine dell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1443](#), [1521](#)

NT

Il Relatore

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e-bis*) finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell'Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 174 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
174^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice **DRAGO** (M5S), dopo aver richiamato i punti salienti della propria relazione, preannuncia che la proposta di parere che sottoporrà alla Commissione conterrà una osservazione relativa ad una direttiva che concerne anche le competenze della Guardia di finanza.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **BOTTICI** (M5S), in considerazione della complessità del provvedimento, chiede di rinviare l'inizio della discussione generale. Informa peraltro che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, sono stati depositati presso la 14^a Commissione degli utili contributi da parte degli auditi.

Si associa alla richiesta il senatore **MARINO** (IV-PSI), che esprime l'opportunità di approfondire la documentazione disponibile.

Il **PRESIDENTE** condivide la proposta dei colleghi e la sottopone alla Commissione, che conviene. Incidentalmente manifesta poi perplessità sullo strumento della legge di delegazione europea, che a suo parere rappresenta una sorta di provvedimento *omnibus* di recepimento delle direttive e dei regolamenti europei. Riconosce che la legge n. 234 del 2012 consente tale recepimento anche al di fuori della legge di delegazione europea, ma giudica una simile previsione di difficile attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** informa che alla scadenza del termine non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al testo unificato.

Il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) informa che per un disguido non è stato possibile presentare un emendamento. Chiede quindi se sia possibile riaprire il termine degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori **MARINO** (*IV-PSI*), **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) e **DE BERTOLDI** (*FdI*), il **PRESIDENTE**, verificato il consenso della Commissione, acconsente ad una trasmissione in tempi solleciti, specificando che non si tratta di una riapertura dei termini.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - *Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Discussione e rinvio)

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) fa presente che il disegno di legge di iniziativa del gruppo Movimento 5 stelle, a prima firma senatrice Gaudiano, reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. In premessa ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 reca il testo unico delle norme sull'imposta di registro, che definisce con completezza tutti gli aspetti giuridici dell'imposta e gli elementi procedurali.

Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata.

Per chiarire tale punto di vista, il relatore ripercorre brevemente le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica: l'articolo 16 chiarisce che la registrazione è eseguita, "previo pagamento dell'imposta liquidata"; il pagamento è una condizione per effettuare la registrazione; l'articolo 18 specifica che "la registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 16, attesta l'esistenza degli atti a attribuisce ad essi data certa"; l'articolo 37 prevede che "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato

sentenze straniere, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili"; infine l'articolo 57 prevede che "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta (...) le parti in causa".

Il relatore osserva che, come rilevato anche dai proponenti, nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Per tali motivi si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Passando a svolgere alcune considerazioni di commento, il relatore ritiene che, per una migliore redazione normativa, sarebbe preferibile premettere al comma 1 l'espressione "In deroga a quanto previsto dal primo periodo, ..." altrimenti nello stesso comma sarebbero inserite due diverse previsioni per la stessa fattispecie. In sostanza, rispetto all'insieme degli atti giudiziari, solo per quelli "in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" (secondo la espressione che ritroviamo anche nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica), il principio generale del pagamento in solido non vale e si prevede il pagamento della parte soccombente.

In termini formali, il disegno di legge non prevede correttamente una norma di copertura, poiché non si prevede un maggior onere o una minore entrata; in termini sostanziali viceversa andrebbe forse posto un problema, ma sarà la valutazione della commissione 5 a dare indicazioni in proposito.

Nel merito, va tenuto presente che se l'anomalia è causata dal mancato versamento della parte soccombente, addossare per legge l'onere ad essa non sembra in grado di risolvere la problematica: in caso di inerzia e di mancato pagamento, la parte vincitrice non avrebbe oltretutto strumenti immediati e concreti per ottenere la registrazione della sentenza. Forse una misura alternativa, per tutelare maggiormente la parte vincitrice, potrebbe essere di non modificare il principio generale del pagamento in solido e prevedere un credito di imposta o di detrazione del 50 per cento a favore della parte vincitrice, in caso di pagamento per intero, lasciando poi all'Agenzia della riscossione l'onere di rivalersi sulla parte soccombente.

Conclude con un'ulteriore osservazione, ritenendo possibile un'ulteriore alternativa, con la previsione dell'obbligo di versamento a carico della parte vincitrice in via surrogatoria rispetto alla parte soccombente dopo che l'Agenzia delle entrate ha esperito inutilmente il recupero del mancato versamento.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa manifesta perplessità sull'efficacia del sistema giudiziario italiano e, pur comprendendo le finalità del provvedimento, avanza una proposta alternativa, che avrebbe una duplice funzione, da un lato semplificare le procedure e, dall'altro, rendere certi i costi del procedimento giudiziario. A suo parere infatti, piuttosto che spostare l'onere delle spese di registrazione esclusivamente sulla parte soccombente, sarebbe più opportuno contemplare tutti gli oneri del procedimento nel contributo unificato, che costituisce l'onere per introdurre e dare corso ad un procedimento giudiziario in sede civile e amministrativa.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda i lunghi tempi della giustizia civile così come quelli delle risoluzioni alternative delle controversie, che pure avrebbero dovuto essere molto più brevi. Manifesta poi apprezzamento per il principio sotteso al provvedimento in esame, che potrebbe anche costituire un freno alle cosiddette liti temerarie. Chiede tuttavia se non sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione sugli oneri finanziari, in quanto, a suo parere, si potrebbe configurare un minore incasso per l'Erario.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) riconosce al provvedimento il merito di affrontare un problema reale e

di proporre una soluzione ragionevole, anche se giudicherebbe opportuno indicare i termini entro cui la parte soccombente deve provvedere al pagamento delle spese di registrazione.

Quanto alla proposta del senatore De Bertoldi, pur ragionevole, manifesta la propria contrarietà, in quanto la scelta di aumentare la quota da destinare al contributo unificato, pur potendo semplificare le procedure, limiterebbe l'accesso alla giustizia, riservandolo quasi esclusivamente ai più abbienti. In proposito, ricorda le recenti esperienze che hanno riguardato la giustizia amministrativa, con una diminuzione delle cause in forza dell'aumento dei costi, che sono diventati inaccessibili, sancendo una discriminazione sulla base del reddito.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) giudica condivisibile il testo in discussione e invita il senatore De Bertoldi a riconsiderare il proprio giudizio e la proposta alternativa avanzata, che potrebbe comportare troppe complicazioni. Il provvedimento infatti offre l'opportunità di procedere con un accordo politico trasversale e permette al Parlamento di offrire rapidamente il proprio contributo per la soluzione di un problema molto sentito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*) ricorda che l'aumento del contributo unificato è stato voluto proprio per ridurre l'accesso alla giustizia e deflazionare il sistema giudiziario e ritiene quindi inopportuno procedere a ulteriori aumenti.

Evidenzia poi la perdita di prestigio della magistratura, anche a causa delle notizie emerse dalle intercettazioni disposte dalla procura di Perugia, che ha minato ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia. In proposito richiama il giudizio molto negativo espresso in passato da Ferdinando Imposimato sulle correnti in magistratura - in proposito si dichiara favorevole al sorteggio per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura - ed esprime solidarietà al senatore Salvini e a tutti coloro che sono stati oggetto di considerazioni confidenziali da parte di giudici, magari titolari del procedimento che li riguarda.

Infine ricorda i successi giudiziari ottenuti dall'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) di cui è stato presidente, anche presso la Corte costituzionale a tutela dei consumatori contro lo strapotere delle banche e della finanza.

Il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara amareggiato per la scarsa solidarietà espressa nei confronti del senatore Salvini e sottolinea la scarsa fiducia dei cittadini nei confronti, sia della giustizia, per i costi esagerati, che possono mettere a repentaglio anche la solidità di un'azienda, sia dei magistrati, per alcune sentenze discutibili.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*), che giudica suggestiva, la proposta del senatore De Bertoldi ma non accoglibile. Ritiene errato equiparare il contributo unificato e l'imposta di registro. Il primo infatti è l'importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo ed è stabilito in relazione a scaglioni, mentre la seconda è una tassazione indiretta, quindi non viene applicata sulla registrazione in quanto tale, ma trova il suo presupposto nel trasferimento di ricchezza, e negli effetti giuridici della causa. Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento sul punto.

Conferma che il progressivo aumento del contributo unificato è stato voluto per disincentivare il ricorso alla giustizia e ricorda che fino al 2002 la registrazione della sentenza era addirittura necessaria per riconoscerne l'efficacia esecutiva.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo l'entità delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di registrazione delle sentenze.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire al più presto i dati richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione 3-01588, a sua prima firma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà gli opportuni contatti col Governo.
Informa inoltre che, con riferimento ai disegni di legge nn. 788, 79 e 1287, in materia di recupero crediti in sofferenza, dà conto brevemente dell'orientamento emerso in Capigruppo e di cui ha informato la Presidenza del Senato in merito allo svolgimento delle audizioni in presenza di soggetti esterni nelle giornate di lunedì, venerdì o giovedì pomeriggio; informa poi che sono pervenuti dagli auditi ulteriori contributi scritti, che sono a disposizione dei commissari.

Il senatore [FENU](#) (M5S) ritiene che le audizioni si possano svolgere in videoconferenza, con ciò permettendo la partecipazione anche di senatori assenti per comprensibili motivi di cautela come il senatore Sciascia .

Il [PRESIDENTE](#) esprime apprezzamento per la proposta del senatore Fenu.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) propone di chiedere alla Presidenza del Senato la possibilità di svolgere le audizioni in presenza nella tarda mattinata di martedì.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) evidenzia le particolari condizioni del trasporto nazionale e invita a valutare con attenzione l'organizzazione del calendario delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), valutate le posizioni espresse, rinvia la discussione sul tema all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato per domani alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020

Presidenza del Presidente
[BAGNAI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 788, 79 E
1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)*

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
189^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore **D'ALFONSO** (PD), che, in premessa, sottolinea il notevole sforzo della maggioranza e del Governo per il grande numero di interventi previsti, nonché l'ampiezza dei settori e dei comparti coinvolti.

Tra le misure più significative evidenzia la cessione del credito di imposta per gli interventi ecobonus e sismabonus, la conferma della forte riduzione delle imposte attraverso il definitivo superamento delle clausole IVA, la proroga di sospensione di versamenti o il superamento del versamento di imposte (IMU, ad esempio, per il turismo), così come alcune misure sul fronte finanziario, che hanno tutte a cuore la liquidità di imprese e operatori economici.

Rileva poi un chiaro dato politico, ossia la presenza forte e determinata della maggioranza per fronteggiare l'urto della crisi economica, anche se ritiene che la bontà delle misure dovrà spingere la maggioranza stessa, così come l'opposizione, se lo riterrà opportuno, a misurarsi con i progetti per la completa ripresa economica.

Entrando nel dettaglio degli interventi, ricorda la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (nn. 9, 18 e 23 del 2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data; la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni (la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare); la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari); un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico, nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Quanto al rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche), che per la riqualificazione energetica riguarderà anche le seconde case, evidenzia la necessità che si agevolino i condomini ad usufruirne. Il provvedimento prevede poi la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento; un credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020; l'incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica; in presenza di un calo del fatturato, la possibilità di applicare al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche la procedura di revisione del piano economico finanziario; un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente e comunque è stato esteso alle imprese di commercio al dettaglio, a specifiche condizioni. Il credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Inoltre si stabilisce l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata - pari al 40 per cento - dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti. Sono quindi state introdotte alcune disposizioni fiscali relative a Campione d'Italia: si ampliano le agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata in quel Comune.

Tra le altre misure segnala il differimento al 2021 dell'efficacia delle cosiddette *plastic tax* e *sugar tax*; la modifica della disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni; la possibilità per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria; il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini; dell'avvio sperimentale della cd. precompilata IVA; dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio; la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020 (tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020); la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito

d'imposta e il debito iscritto a ruolo; la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19; l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare; le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile; la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019; la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione; la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali; la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione e dai concessionari della riscossione delle entrate locali sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro; la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia).

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Si introduce poi il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 (vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021); la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni; una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione; l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730; la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017; la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del decreto-legge n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale; la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta; la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020; l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la

possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione; la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (agevolazione estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni); alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno; l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; l'esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito.

Ulteriori misure hanno riguardato, per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime; il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50%, con un tetto di spesa di 60 milioni; l'introduzione, per l'anno 2020, di un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria); un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici; un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate edite in formato digitale; la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali (i canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 ed è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto; la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno che è stata estesa, in sede referente, alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito; si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020; si assegnano all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo steso anno dall'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche,

intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea. Per le predette finalità è istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020.

Si prevedono poi molteplici interventi per il rafforzamento delle *startup* innovative. In particolare: si interviene anche sotto il profilo fiscale, per esempio, sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative; viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative e PMI innovative; si autorizza la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *startup* che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale; viene rimodulata la misura denominata "Resto al Sud" - con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 per cento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto - al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *startup* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; si consente alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni; Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale - previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE - le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; garanzie sui prestiti alle imprese; prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati; finanziamento di

progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti; si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60; Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, il relatore segnala: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa; le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge. Nel corso dell'esame in Commissione è stato specificato, tra l'altro, che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale ed è stata modificata la disciplina applicabile alla remunerazione dell'attività di gestione del fondo.

Sono contenute nel testo anche disposizioni che consentono a Cassa depositi e prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Al Patrimonio possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata; è stato inoltre rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento.

Inoltre, si è stabilita l'istituzione, per effetto delle modifiche in Commissione, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito; l'eliminazione, introdotta in sede referente, del limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB; la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19; la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi; per effetto dell'esame in V Commissione, viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati; la proroga di tre mesi, introdotta in sede referente, della validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020;

Il relatore sottolinea quindi un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020; le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA S.p.A. esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche

attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico; il posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell'obbligo per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo; le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020; le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR, con riguardo alle norme che consentono alla Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentate al Fondo di avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate (sono esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura); il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro; la modifica della clausola finanziaria prevista all'articolo 265, commi 8-9, che nel testo originario del decreto-legge consentiva, a seguito del monitoraggio, la rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziate per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge nn. 18, 23 e 34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, le modifiche hanno limitato l'operatività della norma solo al 2020 e hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli eventuali maggiori effetti finanziari delle misure (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro delle finanze devono essere corredati da apposita relazione e trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro 7 giorni.

Passando alle misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi, il relatore evidenzia tra le altre misure l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza COVID-19; il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza COVID-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno il relatore segnala le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia; le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19; l'incremento di 210 milioni complessivi, nel quadriennio 2020-2023, del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei

comuni delle aree interne.

Quanto alle sfide future, il relatore evidenzia la necessità della riforma del sistema tributario nel suo complesso, che non deve essere una riforma fiscale, ossia la mera rimodulazione delle aliquote IRPEF, (tra *flat tax*, condoni mascherati e lotta all'evasione vecchio stile), bensì una revisione completa del sistema, delle fattispecie imponibili, della natura delle imposte, dei rapporti relativi tra reddito, consumo e patrimonio, con attenzione specifica alle nuove forme di accumulazione di ricchezza e, viceversa, alle nuove forme di povertà e, non ultimo, una rinnovata delimitazione della finanza centrale e territoriale. Altrettanto necessaria sarà la semplificazione amministrativa e della giustizia civile, che non dovrà concretizzarsi solo in una riduzione di qualche controllo *ex ante* o in una sforbiciata a termini legali, ma una nuova idea della pubblica amministrazione e delle organizzazioni pubbliche deputate a erogare servizi ai cittadini nonché dell'amministrazione della giustizia intesa anch'essa come erogazione di un bene essenziale alla convivenza civile e a quella economica, che è la richiesta di tutela dei diritti. A suo parere questi temi sono l'agenda attuale, a condizione che le enormi risorse preordinate con il cosiddetto "Decreto rilancio" siano tutte erogate e spese secondo gli obiettivi e non ci siano più ritardi e lungaggini a danno di lavoratori e imprese.

Conclusivamente dichiara la più ampia disponibilità a considerare, ai fini della redazione della proposta di parere, le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il presidente [BAGNAI](#) ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva relazione e anticipa che la seduta pomeridiana, attualmente prevista per le ore 16, potrebbe essere posticipata alla fine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di recupero dei crediti in sofferenza, il 9 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti di ANCE, UNIREC, DoValue e ASSOFIN, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (pom.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[STEGER](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1712 (UTILIZZO CONTO CORRENTE)

1.3.2.1.11. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 191 (pom.) del 22/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020
191^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **FENU** (M5S) illustra, per le parti di competenza, il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che, a differenza degli anni passati, non è stato presentato contestualmente al Documento di economia e finanza 2020: per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, infatti, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile.

Il relatore segnala in primo luogo che nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria. A parere del Governo, i principali problemi del sistema fiscale italiano riguardano il cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro; l'accumulo nel tempo di disparità di trattamento tra le diverse fonti di reddito; l'eccessiva complessità del sistema. Per risolvere tali criticità si intende agire, tra l'altro su una revisione strutturale del sistema fiscale, per disegnare un fisco equo, fondato sul principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli; sul contrasto all'evasione, per migliorare l'equità del sistema e ridurre l'elevato onere a cui sono sottoposti i contribuenti adempienti; sulla valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica e ridurre il debito pubblico. L'alleggerimento della pressione fiscale viene qualificata come una delle componenti più importanti del programma di Governo.

Anche le Raccomandazioni della Commissione Europea del 2019 richiamano l'Italia ad una revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altre fattori di produzione (Raccomandazione n. 1). La Raccomandazione n. 3 della Commissione UE per il 2020 richiede, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale. In tale ambito si intende anche razionalizzare le spese fiscali e, in particolare, rivedere i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) in base agli esiti dei lavori della Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per

la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, istituita con la legge di bilancio per il 2020.

Al contempo, il Governo rileva come le scelte fiscali debbano supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni nei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità per gli approvvigionamenti nazionali. L'Esecutivo rammenta, in tale ottica, il negoziato che sta proseguendo in sede OCSE sulla riforma della tassazione delle multinazionali, incluse quelle digitali. L'obiettivo fissato in sede G20 è la sottoscrizione, entro la fine del 2020, di un accordo politico sulla parziale modifica dei criteri di allocazione internazionale della base imponibile societaria per ridurre le possibilità di *profit shifting* delle imprese multinazionali e sull'introduzione di un livello minimo di tassazione effettiva per le stesse imprese.

Le Raccomandazioni della Commissione Europea del 2019 (Raccomandazione n. 1) richiamano l'Italia, inoltre, alla necessità di contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Il Governo rileva che la riduzione del divario tra gettito teorico e gettito effettivo - il cosiddetto *tax gap* - rappresenta un obiettivo prioritario. L'azione del Governo su tale versante si sostanzia in azioni di politica economica e in misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria. Per ridurre il *tax gap* il Governo intende in primo luogo presidiare l'attuazione delle misure già introdotte con precedenti provvedimenti. Tra di esse si ricordano l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), nonché l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Il Governo rammenta inoltre le misure introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019, che ha inasprito le pene per i grandi evasori, introdotto norme di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera e all'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti, rafforzato gli strumenti di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti e all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi.

Con riferimento alle misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria, si intende favorire un continuo miglioramento dell'analisi e dell'utilizzo dei dati a disposizione, accelerato dai recenti provvedimenti normativi volti al potenziamento degli organici delle Agenzie fiscali, delle risorse e degli strumenti a disposizione, nonché dall'utilizzo delle nuove tecnologie, anche per effettuare controlli mirati. Il Governo conferma la determinazione a non prevedere nuovi condoni che, generando aspettative circa la loro reiterazione, riducono l'efficacia della riscossione delle imposte. Il Governo intende inoltre incoraggiare la *compliance* volontaria dei contribuenti, ovvero l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria mediante strumenti di dialogo collaborativo sia nel momento dichiarativo, sia nel pagamento dei tributi, nonché attraverso la diffusione dei pagamenti elettronici, per digitalizzare i processi aziendali e razionalizzare gli adempimenti degli operatori IVA e, al contempo, per prevedere modalità semplificate per la fruizione di agevolazioni o incentivi fiscali.

Il Governo rammenta inoltre il piano denominato "Italia Cashless", che si compone di vari strumenti, fra cui incentivi specifici agli esercenti e alle attività commerciali. A complemento del piano è prevista una progressiva riduzione della soglia all'utilizzo del contante. Il Governo afferma poi di voler affiancare a queste misure anche azioni concrete contro gli illeciti di respiro internazionale, come l'evasione ottenuta mediante il passaggio di beni tra società appartenenti a diversi Stati, il trasferimento illecito di capitali oltreconfine, la fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società, la costituzione in Italia di stabili organizzazioni occulte e l'utilizzo strumentale di *trust* e di altri meccanismi per finalità evasive, elusive o di frode.

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio pubblico, il Governo riferisce che l'Agenzia del demanio sta proseguendo l'attività sulla base del Piano straordinario di dismissioni previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e adottato con DPCM del 10 luglio 2019.

Con riferimento alle attività di Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), l'Esecutivo rammenta che sono in corso le attività di commercializzazione delle quote di 'Convivio' primo comparto del Fondo di investimento alternativo immobiliare 'i3 - Dante', e di circa 120 milioni in immobili con effetti contabili, legati alla stipula degli atti notarili, che potranno prodursi anche nel corso del 2021. Il Governo rammenta infine che al predetto Fondo sono apportati immobili pubblici di

pregio localizzati prevalentemente nelle zone centrali delle principali città italiane. Gli utili generati dalla vendita delle quote dei fondi possono essere contabilizzati a riduzione dell'indebitamento netto. Per quanto riguarda il sistema bancario e l'accesso al credito, nel documento viene sottolineato il miglioramento dello stato di salute delle banche italiane, connesso alla maggiore disponibilità di capitale stabile, alla riduzione dei crediti deteriorati (diminuiti di due terzi negli ultimi quattro anni) e all'assenza di tensioni sul fronte della liquidità. Su queste basi, il sistema è e sarà tuttavia chiamato ad affrontare gli effetti economici dell'epidemia attraverso una gestione prudentiale di accantonamenti che il sistema in autonomia sta già effettuando precauzionalmente. Sul piano strutturale, concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo, il Governo intende favorire la creazione di una banca di dimensioni e capacità adeguate alle esigenze di credito del Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece le esigenze di questa fase emergenziale l'obiettivo prioritario del Governo è quello di sostenere l'accesso al credito. Gli interventi, differenziati in base alla dimensione delle imprese, già realizzati con i decreti n. 18 e n. 23 del 2020 tramite il sistema bancario, CDP e SACE vengono ritenuti in grado di ridurre le esigenze di liquidità (sospendendo alcuni pagamenti) e, allo stesso tempo, di mobilitare, soprattutto attraverso la concessione di garanzie pubbliche, 750 miliardi di crediti al sistema produttivo. Altri interventi mirano a rendere più agevole l'accesso al credito mediante la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari o le semplificazioni per l'accesso al Fondo per mutui prima casa. Sono stati stabiliti incentivi a cedere i crediti deteriorati mediante la possibilità di convertire le Attività Fiscali Differite (DTA) in crediti di imposta e, inoltre, è stata prevista la possibilità che lo Stato conceda la propria garanzia su passività bancarie di nuova emissione.

Si apre il dibattito.

Il presidente [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in discussione generale e evidenzia la contraddittorietà tra il sistema economico dell'economia di mercato che caratterizza il mondo occidentale e il proliferare di Piani pluriennali e di istanze programmatiche che rimandano invece all'esperienza degli strumenti di programmazione dell'Unione Sovietica o della Repubblica popolare cinese nell'ambito di una economia pianificata. Chiede quindi provocatoriamente quali funzioni politiche svolgano tali Piani, se non quelle di indirizzare e condizionare l'attività legislativa del Parlamento, che dovrà uniformarsi alle *country specific recommendations* di natura europea e abdicare così al proprio ruolo.

Chiede quindi chiarimenti sulla portata lessicale dell'espressione "revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione", come indicato dalla Raccomandazione n. 1 del 2019 dell'Unione europea, che risulta di difficile comprensione: è essenziale capire se si intende tassare il capitale o il patrimonio.

Condivide poi l'intendimento di non varare ulteriori condoni, anche se il problema del *moral hazard* non è certamente una priorità.

In materia di contrasto all'evasione fiscale con il potenziamento dei pagamenti elettronici e un abbassamento dei limiti per i pagamenti in contanti, oltre a non vedere l'immediata conseguenzialità tra il fine da raggiungere e gli strumenti previsti, ricorda la comunicazione critica della Banca centrale europea del dicembre scorso sulla limitazione all'uso del contante e la recente crisi di Wirecard che ha portato al blocco di centinaia di migliaia di carte.

Infine, condivide l'obiettivo di una riforma fiscale, ma non ritiene che ci siano le condizioni politiche per una iniziativa condivisa, che invece considera necessaria.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del presidente Bagnai e contesta il comportamento della maggioranza, che qualche mese fa, di fronte alle richieste delle opposizioni di ricorrere ad un massiccio indebitamento, parlava di irresponsabilità e oggi acclama il Presidente del consiglio per un accordo che porterà il Paese proprio in quella direzione, peraltro con conseguenze più gravi, perché l'attività legislativa sarà sempre più condizionata da Bruxelles, con conseguente riduzione della sovranità e della libertà del popolo italiano.

Nel merito, ritiene che i contenuti del provvedimento in esame rispecchino una impostazione ideologica tipicamente di sinistra, che guarda al passato e non si pone gli obiettivi della crescita e dello sviluppo. Ad esempio, il Governo considera prioritaria la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto all'evasione, tra gli strumenti per il rilancio del Paese. Tuttavia la lotta all'evasione non dovrebbe essere un obiettivo, bensì uno strumento per raggiungere l'equità del prelievo e lo sviluppo economico. Peraltro segnala che l'evasione fiscale è conseguenza di un fisco inadeguato e ingiusto nei confronti soprattutto dei lavoratori autonomi e delle partite IVA. Quanto alle priorità, a suo parere si dovrebbe cominciare con una riduzione fiscale a favore delle categorie sopra citate, che creano lavoro, e poi con una riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, ma la filosofia di sinistra, che è propria delle forze al Governo, condiziona il testo in esame e lo rende impossibile.

Anche lui paventa che il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione si possa tradurre in una sorta di imposta patrimoniale.

La limitazione dell'uso del contante non rappresenterebbe a suo dire lo strumento adatto per contrastare l'evasione fiscale e diventerà solo un ulteriore elemento di difficoltà per i commercianti. In conclusione, nel denunciare la mancata concretezza del Documento in esame, sul quale anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo, si riserva di svolgere considerazioni più specifiche nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) giudica non corrispondenti al vero le ricostruzioni emerse dagli interventi dei rappresentanti delle opposizioni in diverse sedi. Il Presidente del Consiglio ha infatti ottenuto un grande risultato al termine di una intensa trattativa e al Paese è stato riconosciuto il comportamento tenuto durante la pandemia da Covid-19 e il valore del servizio sanitario nel suo complesso. Dalle minoranze si è chiesto di non contrarre debiti, ma di distribuire soldi a tutte le categorie; si è contestato il *Recovery Fund* e spinto per un maggior acquisto di titoli di stato da parte della BCE; si è detto che aiuti e sostegni non sono arrivati ai cittadini e alle imprese. Eppure sono state stanziare risorse per 100 miliardi che, pur con alcuni ritardi dovuti a responsabilità da individuare, sono state trasferite al Paese. Certamente è doveroso pensare di programmare l'impiego delle prossime risorse che giungeranno con una visione a lungo raggio, anche trentennale, al fine di rinnovare il Paese, con interventi prioritari sulla digitalizzazione, la sanità, la scuola e la formazione dei lavoratori. Solo in questo modo, nell'ambito di una Unione europea forte e solidale, si potrà stare al passo di stati Uniti e Cina.

Interviene quindi il senatore [MARINO](#) (IV-PSI), il quale sottolinea che il documento in esame costituisce parte integrante del Documento di economia e finanza e che trae origine dalla necessaria interlocuzione con le istituzioni comunitarie, sia come accoglimento delle raccomandazioni formulate dall'Unione sia come valutazione degli strumenti rispetto a tali obiettivi. Il Piano Nazionale delle Riforme costituisce quindi un orizzonte all'interno del quale si colloca lo Stato italiano, più che il Governo, e dà atto al Gruppo di Forza Italia di aver sollecitato un rapporto di collaborazione tra maggioranza e opposizione, vista la natura strategica e strutturale degli interventi in esso descritti. In tema di evasione fiscale, sollecita l'adozione di un punto di vista oggettivo e non ideologico, soprattutto da parte dell'opposizione, tenuto conto che l'ammontare complessivo delle risorse finora messe in campo per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica è quasi equivalente alla stima dei 91 miliardi annui di mancato gettito: questo semplice raffronto dovrebbe indurre una valutazione più attenta sul valore strategico dell'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale, anche attraverso una revisione complessiva del sistema tributario. L'ampio dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni su come ridurre il costo del lavoro, a sostegno dell'impresa ovvero del datore di lavoro, testimonia che tale questione costituisce il nucleo centrale, anche dal punto di vista macroeconomico degli interventi di riforma; tuttavia rimarca che qualsiasi ipotesi di revisione tributaria non potrà mai dare vita a un prelievo straordinario sui patrimoni. In conclusione osserva che il documento in esame costituisce una base di discussione in vista della formalizzazione degli interventi per attivare le risorse preordinate con il *Recovery Fund*.

A giudizio del senatore [D'ALFONSO](#) (PD), la rilevanza di alcuni elementi progettuali contenuti nel Piano Nazionale delle Riforme impone comunque un'attenta opera di monitoraggio per concretizzare le misure ivi previste. A suo parere, la riforma del fisco non può trascurare l'interoperabilità delle banche dati afferenti allo Stato centrale e agli enti locali, così come non può prescindere da un incremento delle risorse umane e materiali dell'Agenzia chiamata a gestire il rapporto con i contribuenti. A tale proposito, ritiene che anche la modifica di alcuni assetti amministrativi, quali ad esempio la riforma del processo tributario, devono ritrovare una centralità che al momento non appare valorizzata. Poiché in molti passaggi il Documento reca indicazioni preziose, sollecita il relatore ad inserire nel parere una specifica osservazione in tema di crediti fiscali e relative procedure di fruizione ovvero l'estensione di tali strumenti anche a settori nei quali l'erogazione diretta dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti potrebbe trovare un limite nella limitatezza delle risorse.

Il senatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az), al contrario di quanto affermato dalla senatrice Bottici, ritiene che le critiche al Governo siano doverose ed esprimano le reali condizioni di difficoltà del Paese. Le risorse stanziare molto spesso sono infatti arrivate in ritardo o hanno raggiunto allo stesso modo professionisti che invece presentavano situazioni economiche molto diverse tra loro, visto che la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo.

Quanto alle misure anticrisi, la condizione posta per i prestiti fino a 25.000 euro, che fa riferimento al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, è risultata penalizzante e i tempi brevi per la loro restituzione impedirà alle imprese di investire realmente in innovazione e sostituzione degli impianti. Quanto alle condizioni delle banche che concedono il prestito, il fatto che le garanzie del credito vengano assicurate dal Mediocredito centrale, fa sorgere dubbi sulla reale liquidità delle stesse. Relativamente alla formazione della manodopera, anche per un possibile impiego all'estero, dopo aver ricordato le esperienze di lavoratori stranieri che non parlavano neanche la lingua italiana, invita a riorganizzare i corsi di formazione, che spesso portano pochi benefici e rappresentano uno sperpero di denaro, sulla base delle indicazioni delle aziende.

Dopo aver invitato il Governo a scegliere tra assistenzialismo e sostegno alle imprese e tra statalismo e attività economica privata, sottolinea la rilevanza del tema della autonomia differenziata e della capacità di spesa degli enti locali. A suo giudizio è infatti inspiegabile che alcune Regioni siano più virtuose di altre, per esempio, nell'ambito della sanità e che alcuni Comuni, a parità di abitanti, presentino un numero maggiore di dipendenti rispetto ad altri. Eventuali impieghi di risorse improntati al clientelismo distolgono infatti denaro dai settori cruciali della scuola e della sanità, a discapito di tutti i cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori al termine dell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di recupero dei crediti in sofferenza, il 21 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi il dottor Riccardo Pedrizzi, vice presidente di Federproprietà, l'avvocato Dino Crivellari e l'avvocato Biagio Riccio, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.12. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (ant.) del 30/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)

1.3.2.1.13. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 204 (ant.) del 30/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020
204^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 11,25

AFFARI ASSEGNATI

Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 (Doc. CII, n. 1) (n. [573](#))
(Esame e rinvio)

Il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) introduce l'affare assegnato in titolo, che fa riferimento all'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, presentato dal Ministro dell'economia al Parlamento nel luglio scorso. In tale Atto si elencano gli obiettivi che si intendono raggiungere, ossia migliorare la *governance* del sistema fiscale e la qualità dei servizi resi ai contribuenti-utenti; sostenere la crescita del Paese; favorire la *compliance* volontaria dei contribuenti e prevenire gli inadempimenti; contrastare l'evasione e l'elusione fiscale; assicurare la legalità negli ambiti di competenza delle varie Agenzie fiscali, contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; valorizzare le risorse a disposizione. Seguono poi riferimenti ai compiti e alle attività del Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Agenzia del demanio e della Guardia di finanza.

In conclusione, auspica una interlocuzione con il Governo per approfondire le tematiche e sottolinea la necessità di aggiornare il documento anche alla luce delle ulteriori misure anticrisi adottate successivamente al luglio scorso che impegnano comunque l'attività dell'Agenzia delle Entrate in particolare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), anche alla luce delle indicazioni ricevute per le vie brevi circa il prosieguo dei lavori delle Commissioni in ragione di casi di positività al Covid-19 di alcuni senatori, sottopone alla Commissione l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame della proposta di "Linee guida per la

definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (n. 572) ad altra seduta.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), nel condividere la necessità di rispettare il principio di precauzione, esprime tuttavia l'esigenza che la Commissione si pronunci in maniera tempestiva e comunque prima che tale provvedimento giunga all'esame dell'Assemblea. Solo in tal modo, infatti, le Commissioni 5a e 14a potranno utilmente valutare tale parere nel corso della fase istruttoria.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) si associa alle considerazioni del senatore Pittella, ma ritiene comunque più importante attendere, prima di procedere ulteriormente con i lavori, le determinazioni della Presidenza del Senato.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato l'*iter* del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e i tempi necessari per la sua approvazione e l'erogazione delle prime risorse da parte dell'Europa - che non giustificherebbero alcuna urgenza nell'espressione del parere -, esprime il convincimento che il Parlamento nel suo complesso debba comunque proseguire la propria attività, nel rispetto dei protocolli sanitari. Nello specifico, quanto all'atto n. 572, sottolinea che l'importanza della materia richiederebbe tempi congrui per i necessari approfondimenti e che dovrebbero essere escluse, a maggior ragione in assenza, per motivi prudenziali, di molti senatori del Gruppo dei 5 Stelle, forzature di qualsiasi natura.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli organi preposti stanno già valutando le misure da adottare per far fronte alla situazione sanitaria contingente. Ricorda quindi che il Parlamento ha l'ambizione di svolgere una attività di indirizzo e di monitoraggio, nonché di contribuire, in futuro, quando alcune misure potrebbero non trovare applicazione concreta, alla riprogrammazione dei fondi non spesi.

Segnala inoltre che il parere della Commissione potrebbe essere utile anche per il lavoro del Governo e delle amministrazioni locali. In conclusione fornisce ampie assicurazioni che per consentire un attento esame delle materie sottese all'atto in discussione i tempi non verranno assolutamente compressi.

Il Presidente rinvia l'esame dell'Atto n. 572 ad altra seduta e preannuncia la sconvocazione della seduta pomeridiana.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 79, 788 e 1287, in materia di recupero dei crediti in sofferenza, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana e della Banca d'Italia, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.1.14. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 212 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
212^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **FENU** (M5S) illustra il provvedimento, che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020, e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid.

In particolare, l'articolo 1 proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020 e stabilisce l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà di utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private). Inoltre, prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria intesa con il Ministro della salute. Poi stabilisce che le Regioni sono tenute all'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza del Sistema sanitario nazionale. Infine, novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto-legge in esame.

L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 25 giugno 2020, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta App "Immuni"); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione

salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. In proposito il relatore ricorda che gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni (tutte con causale COVID-19): trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga.

L'articolo 5 stabilisce, fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM, l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre), e interviene in materia di applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Infine, gli articoli 6 e 7 dispongono in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza la decisione unilaterale del Governo di prorogare lo stato d'emergenza e contesta la scelta di adottare per l'ennesima volta un decreto-legge senza alcun coinvolgimento delle opposizioni.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che non condivide la proroga dello stato d'emergenza e la giudica eccessiva a fronte della possibilità di varare norme in tempi molto rapidi grazie alla decretazione d'urgenza, di cui il Governo comunque già si avvale in maniera eccessiva.

La senatrice [DRAGO](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla *ratio* della disposizione prevista dall'articolo 1 circa la facoltà delle Regioni di introdurre, a determinate condizioni, misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale.

Apprezza comunque il maggior coinvolgimento delle Regioni da parte del Governo quanto alle linee da adottare contro la pandemia, mentre giudica inaccettabile la mancata convergenza di tutte le forze politiche almeno sulle misure adottate a tutela della salute pubblica.

In replica il relatore [FENU](#) (*M5S*) condivide il richiamo al coinvolgimento del Parlamento, anche se precisa, quanto al provvedimento in esame, che si tratta di proroga di misure necessarie, come quelle relative ai dispositivi di protezione individuali e alla cassa integrazione ordinaria.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA in replica sottolinea l'opportunità di tenere distinte le valutazioni politiche dalle misure di stretta competenza della Commissione, che sono molto limitate e riguardano le materie bancaria e assicurativa e il collocamento dei Buoni ordinari del tesoro.

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è prassi nei lavori della Commissione, anche per permettere un miglior approfondimento dei temi, non procedere al voto nella stessa giornata in cui si incardinano i provvedimenti. A meno che non ci siano obiezioni, ritiene opportuno tenere fede a tale prassi.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) apprezza l'orientamento della Presidenza, ma propone di procedere al voto già nella seduta in corso, anche perché il rinvio non cambierebbe la posizione contraria del proprio Gruppo.

Si associano i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Si passa dunque alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che considera inaccettabili le critiche rivolte alle opposizioni, accusate più volte di mancata collaborazione con il Governo. In assenza di un tavolo di confronto istituzionale permanente, che sarebbe stato utile prevedere sin dall'inizio della pandemia, ritiene naturale che maggioranza e opposizioni si confrontino liberamente, avanzando proposte e controproposte, e che queste ultime si mostrino anche in disaccordo: ovviamente le responsabilità delle scelte compiute ricadono sulla maggioranza, restando libera l'opposizione di criticare tali scelte.

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), che in premessa torna criticamente sul tema dello stato di emergenza, ritenendolo, tra l'altro, lo strumento per varare come urgenti norme che in realtà non lo sono. Giudica poi scorretto dal punto di vista istituzionale che tale decisione sia stata presa senza il coinvolgimento di tutti i Gruppi parlamentari.

Segnala poi al relatore che la disposizione sui termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza Covid-19 si è resa necessaria a causa della confusione provocata dalle varie circolari dell'INPS in materia.

Infine, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), nell'auspicare che, come sollecitato da autorevoli esponenti politici, si definisca un luogo istituzionale di confronto permanente tra maggioranza e opposizioni per collaborare sulle strategie di contrasto alla pandemia e alla crisi economica e sociale, dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*), che giudica indispensabile l'unità tra le forze politiche per affrontare le conseguenze della crisi, che potrebbero essere paragonabili a quelle delle guerre del passato. A sostegno della sua tesi compie un parallelismo con la stagione del terrorismo, degli omicidi di operai e politici, con la grande contrapposizione tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana e il loro successivo avvicinamento nel cosiddetto compromesso storico, fallito poi soprattutto per l'uccisione di Aldo Moro.

In conclusione, invita tutti al rispetto reciproco e a trovare le ragioni di unità e dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene che la scelta di prorogare lo stato di emergenza si giustifichi esclusivamente nella logica della gestione esclusiva e quasi arbitraria del potere ed escluda qualsiasi convergenza politica. Peraltro segnala che tale situazione di favore per il Governo nell'emanazione delle norme, oltre a non aver prodotto risultati apprezzabili e visibili, per esempio nel settore dei trasporti, si è trasformata in una forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni.

Apprezza comunque l'invito all'unità espresso da alcuni colleghi, ma ricorda che un vero tentativo in tal senso nel corso del 2020 non è mai stato nemmeno tentato a causa dell'atteggiamento di intransigenza assunto dai loro *leader* di partito e delle parole di forte ostilità pronunciate nei confronti delle opposizioni.

Infine, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Misto, condivide le parole dei senatori Pittella e Lannutti e si augura che si concretizzi l'ipotesi di una sede di confronto permanente tra maggioranza e opposizioni, anche per responsabilizzare queste ultime e permettere loro di presentare le proprie proposte.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) giudica indispensabile una vera forma di collaborazione istituzionale tra tutte le forze politiche, che finora non si è sempre realizzata, anche a causa dei tempi

molto stretti per l'adozione di misure straordinarie e urgenti, e una grande coesione per affrontare la grave situazione sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(1287) LANNUTTI ed altri. - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) manifesta forte preoccupazione per le nuove norme di derivazione comunitaria in materia di crediti deteriorati che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. In base a tali disposizioni, infatti le banche potranno definire automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo, per i privati e le PMI, superiore ai 100 euro e superiore all'1 per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario, mentre per le imprese, superiore ai 500 euro e superiore all'1 per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario stesso. Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di essere classificati come inadempienti. Tale classificazione peraltro comporterebbe anche la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia (CR). Si tratta di uno scenario che si inserisce pienamente nella valutazione dei disegni di legge in titolo.

Relativamente ai provvedimenti in esame, inoltre, ricorda la posizione di contrarietà espressa da ABI e Banca d'Italia - che hanno evidenziato le complicazioni che riguarderebbero il meccanismo del passaggio dei crediti dai bilanci delle banche al mercato secondario - e sottopone alla Commissione la necessità di introdurre dei correttivi, che tengano conto della situazione in essere e di quella in divenire. Ipotizza quindi la possibilità che si favoriscano, magari con vantaggi economici, gli accordi transattivi prima che i crediti vengano ceduti dalle banche alle società cessionarie e che si invii, prima di tale cessione, comunque una notifica al debitore intervenendo a monte. Viceversa fa riferimento anche all'opzione di un intervento pubblico per la creazione di un acquirente dei crediti deteriorati. Data la complessità delle questioni poste dai disegni di legge, sollecita i Gruppi a dare le indicazioni opportune per meglio orientare il lavoro di redazione di un testo unificato.

Il senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*) condivide le preoccupazioni espresse dal relatore e si chiede retoricamente come mai certe misure - tra le quali, per esempio, rientra il *calendar provisioning* e altre prescrizioni per la gestione dei crediti deteriorati-, di stampo chiaramente prociclico, finiscano per agevolare sempre alcuni Paesi a discapito di altri, che in genere sono sempre gli stessi, del Sud Europa e con economia prevalentemente manifatturiera. Esorta quindi la Commissione a riflettere sul contesto di riferimento e a monitorare con attenzione le scelte dell'Unione europea.

Il senatore **LANNUTTI** (*M5S*) ritiene che il *calendar provisioning* possa rappresentare il colpo di grazia per già sofferente sistema bancario italiano e provocare la morte del credito nel Paese. Invita quindi il Presidente a far sentire la voce di protesta della Commissione.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che ricorda la situazione di grave difficoltà in cui versano le banche territoriali dopo la riforma varata nella scorsa legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.15. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 215 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
215^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(788) URSO ed altri. - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

(1287) LANNUTTI ed altri. - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Sottosegretario per la documentazione fornita in materia di disciplina dei crediti deteriorati, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) assicura che esaminerà con molta attenzione la nota trasmessa dal Sottosegretario, per le valutazioni utili a proseguire l'*iter* dei tre disegni di legge.

Ritiene necessaria una valutazione a monte circa gli indirizzi da seguire nella redazione di un testo unificato o nella scelta di un testo base, in modo tale da consentirgli un lavoro di sintesi che, al momento, si presenta particolarmente complesso in ragione dei differenti interessi in gioco.

Richiama quindi l'opzione di un intervento pubblico, a livello europeo o nazionale, per la creazione di un acquirente dei crediti deteriorati il volume dei quali sarà presumibilmente in crescita nei prossimi mesi, data la crisi incombente che fa stimare in circa 1.300 miliardi di euro il volume complessivo.

Considera tuttavia meritevole di valutazione un intervento del legislatore volto a tutelare i debitori particolarmente deboli ma ricorda le molteplici riserve manifestate in proposito da Banca d'Italia e ABI (non tutte condivisibili) per le possibili conseguenze che lo stesso avrebbe sul funzionamento del mercato secondario dei crediti ceduti. Tra le possibili soluzioni da adottare ipotizza, per esempio, che si favoriscano, magari con vantaggi economici, gli accordi transattivi prima che i crediti vengano

ceduti dalle banche alle società cessionarie, riconoscendo così un diritto di opzione al debitore. In conclusione, allo scopo di svolgere le ulteriori interlocuzioni necessarie e di acquisire elementi conoscitivi aggiuntivi, chiede ai Gruppi di specificare l'orientamento rispetto alle opzioni in campo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA illustra la nota informativa predisposta dal Ministero dell'economia sul quadro complessivo attuale in materia di esposizioni debitorie depositata agli atti della Commissione.

Riporta quindi alcune considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sui disegni di legge in esame. In particolare segnala che la relazione tecnica verrà predisposta solo che dopo che la stessa avrà ricevuto alcuni elementi conoscitivi rispetto alla compatibilità con la normativa europea, da parte del Dipartimento del tesoro.

Interviene quindi il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) a giudizio del quale occorre capire innanzitutto le ragioni della crescita del volume degli NPL e come mai le banche non abbiano esercitato uno scrupoloso vaglio di merito creditizio, in grado di evitare in origine la formazione di posizioni debitorie incagliate. A suo parere, rispetto a tale condizione, è stato utile avere obbligato le banche a "ripulire" i bilanci con gli strumenti previsti dalla legislazione per cedere i crediti deteriorati, ma ammette che tale pratica ha comportato la vistosa riduzione dei valori degli immobili posti originariamente a garanzia dei crediti ceduti. Di fronte ai drammatici scenari che vanno prospettandosi nei prossimi mesi, è opportuno prevedere strumenti che offrano ai debitori gli strumenti per superare la loro difficile condizione, ma tali strumenti dovranno essere all'insegna della trasparenza delle procedure di esecuzione immobiliare. Ritiene pertanto opportuna la predisposizione di un testo unificato dei tre disegni di legge che riesca a coglierne gli aspetti positivi per una effettiva tutela del debitore.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) riconosce la drammaticità del tema posto, aggravato dalla pandemia in corso, e la necessità di predisporre una soluzione, che individua nella creazione di una *bad bank* pubblica nazionale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) riterrebbe preferibile che il relatore, invece di redigere un testo unificato, proponesse l'adozione del disegno di legge n. 799 come testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Nel merito, chiarisce che il Gruppo di Fratelli d'Italia, di fronte a una pluralità di interessi, intende schierarsi dalla parte dei più deboli, ossia dei cittadini, come proposto dal disegno di legge sopra citato. Al contrario, gli interessi delle banche e delle assicurazioni, anch'essi meritevoli di tutela, dovranno essere oggetto di un intervento a livello europeo, sede opportuna per modificare norme svantaggiose in materia che troppe volte il Paese ha recepito in modo passivo. Un atteggiamento che sembra ripetersi proprio con riferimento alle nuove norme di derivazione comunitaria in materia di crediti deteriorati che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Invece auspica una decisa azione, anche in sede europea, per una riforma del credito con riferimento alle banche territoriali, in grado di tutelare la loro azione e sostenere l'economia nelle difficilissime condizioni attuali.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*) manifesta apprezzamento per il documento consegnato dal sottosegretario Guerra che chiarisce le caratteristiche del *calendar provisioning*, una misura che giudica estremamente pericolosa per la tenuta del sistema bancario italiano.

Ritiene poi che la causa originaria della creazione dei crediti deteriorati in Italia sia da attribuire al *bail in*, applicato in anticipo rispetto alla data della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2016, con riferimento a quattro banche commissariate e alle scelte compiute dai Governi in carica in spregio dei diritti dei risparmiatori.

Giudica la crisi attuale più grave di quella del 2008 e ritiene indispensabile difendere in primo luogo i

consumatori. Indica quindi la strada di una *bad bank* pubblica come possibile soluzione da adottare al più presto, anche tenuto conto del possibile aumento, a causa della pandemia, dei crediti deteriorati.

Dopo aver espresso apprezzamento per la posizione problematica ma equilibrata del relatore, il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) osserva che la creazione di una *bad bank* pubblica è ritornata al centro del dibattito, poiché appaiono rimossi gli ostacoli in chiave europea che escludevano la natura pubblica di tale organismo. Si tratta di un chiaro segnale che l'attuale Commissione europea ha profondamente mutato l'indirizzo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sostegno finanziario degli Stati membri. Ritiene poi doveroso precisare che l'istituto del *bail in*, e cioè il coinvolgimento diretto degli depositanti nei fallimenti bancari, non è stato mai applicato nell'ordinamento italiano rispetto alle diverse crisi bancarie affrontate tra il 2015 e il 2019. Di converso, ricorda che il *bail in* è stato introdotto nel novembre 2015 nell'ordinamento italiano in forza del recepimento della direttiva sulla risoluzione bancaria (BRRD) dopo una dialettica tra Governo in carica e Banca d'Italia. Riguardo invece alla specifica questione dei crediti deteriorati, convenendo pienamente con le ragioni della preoccupazione del senatore Lannutti, rileva, d'altra parte, che la valutazione del valore dei crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche in crisi e segnatamente delle banche sottoposte alla risoluzione a fine 2015 era stato oggetto di valutazioni differenziate tra i regolatori e gli operatori di mercato. Ammette che in quella fase furono commessi degli errori e che le percentuali di vendita in massa dei crediti deteriorati furono particolarmente basse. Tuttavia, rispetto a una condizione estremamente difficile, le banche italiane di maggiore dimensione hanno operato un'importante ricapitalizzazione e poi la cessione dei crediti. Rimane, infine, sul tappeto la forte preoccupazione per gli effetti negativi che potrà avere per il sistema bancario italiano l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla gestione dei crediti deteriorati e alla loro cessione automatica (*calendar provisioning*): invoca su tale punto un intervento corale di livello istituzionale a tutela del sistema bancario italiano.

Interviene quindi la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), la quale ricorda che l'adozione dell'istituto del *bail in*, e cioè il pieno coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e depositanti nei fallimenti bancari, trae origine dalla *banking communication* che la Commissione adottò nel 2013 per arrestare l'aiuto pubblico verso i fallimenti bancari. Pur convenendo che l'adozione di tale istituto non ne ha comportato l'applicazione, rimane nella consapevolezza comune di ogni forza politica che l'entrata in vigore della direttiva BRRD in termini retroattivi e senza gradualità ha comportato una drammatica penalizzazione dei risparmiatori italiani, che hanno visto azzerati i loro risparmi in applicazione di norme inique e inefficaci.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama le drammatiche conseguenze dell'applicazione del *bail in* nel 2015 sugli azionisti subordinati, oggetto di un vero esproprio. Critica quindi l'atteggiamento subalterno tenuto dal Governo italiano dell'epoca e ricorda la posizione dei Paesi del Nord Europa, la cui posizione era contraria al salvataggio delle banche con i soldi dei contribuenti. Infine, critica il Governo per la scelta di continuare a non ascoltare i suggerimenti delle opposizioni che fanno tesoro delle esperienze negative del passato.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.16. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 223 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
223^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è deciso di riprendere l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1892 (Delega al Governo per riordinare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico universale) e, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di crediti deteriorati, e n. 1708, per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. In riferimento a tale ultima proposta, l'organo di programmazione ha convenuto che, pur trattandosi di una tematica che interessa differenti realtà territoriali ed economiche meritevoli di attenzione rispetto a strumenti di fiscalità privilegiata, sia opportuno in questa fase proseguire con l'esame del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale, dando priorità a tale proposta, potendo la Commissione giovare dei contributi pervenuti e acquisiti nel corso della fase istruttoria. Si potrà quindi procedere con l'apertura di una fase di discussione generale.

Per quanto riguarda invece l'esame di documenti dell'Unione europea avverte che saranno iscritti all'ordine del giorno per essere esaminati separatamente i documenti relativi alla finanza digitale: la comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591), la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (COM(2020) 593), la proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito e la comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio (COM(2020) 592), la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020) 595).

Relativamente poi alle procedure informative informa infine che si è convenuto di attivare una materia di competenza sul ruolo dell'Ente Poste nel sistema creditizio con l'audizione dell'amministratore delegato. Analoga iniziativa interesserà la gestione della valutazione e erogazione delle pensioni di guerra che afferisce alla Commissione finanze e tesoro.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [D'ALFONSO](#) introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-02082 della senatrice Montevercchi, rilevando l'articolo 90 del decreto-legge n.18 del 2020 non contiene una disposizione specifica che escluda l'imponibilità delle somme erogate a ciascun beneficiario, diversamente da quanto previsto in altre disposizioni del decreto-legge "Cura Italia" che riconoscono indennità per diverse categorie di beneficiari e sanciscono espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, istitutivo del "Fondo per il reddito di ultima istanza", ha previsto l'erogazione di un'indennità come "misura di sostegno del reddito" in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante, nell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 28 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 44, è stato espressamente disposto che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Pertanto, ancorché la norma primaria abbia riconosciuto una misura di sostegno del reddito, nel relativo decreto attuativo è stato necessario sancirne espressamente la sua non concorrenza al reddito imponibile al fine di riconoscere un'esenzione IRPEF. Ciò in quanto le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'articolo 90 del decreto legge n. 18 del 2020 prevista per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tecnicamente sono redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto tali assoggettabili ad imposizione. Occorre, altresì, precisare che la disposizione contenuta nel citato articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale del 30 aprile 2020 secondo cui i contributi debbano essere erogati "al lordo delle ritenute", non può essere interpretata letteralmente e sostanzialmente nel senso di escludere l'imponibilità di dette erogazioni.

Alla luce di quanto detto, il Sottosegretario chiarisce che, in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi del già citato articolo 6, comma 2, del TUIR.

Prende la parola in replica la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta, perché pur tecnicamente ineccepibile, non risolve le problematiche relative al contributo di cui all'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dovrebbe essere, diversamente da quanto sta avvenendo, esente da ogni ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito imponibile. Si rammarica quindi di una un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e della conseguente discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore, che ha coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02095 del senatore De Bertoldi, evidenziando che, per effetto del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata modificata la formulazione dell'articolo 26 TUIR consentendo ai locatori, limitatamente alle locazioni di immobili a uso abitativo stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di non dover pagare imposte sui canoni di locazione non percepiti fin dal momento in cui si procede con l'intimazione di sfratto per morosità o con ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione della procedura di morosità, come prevedeva la precedente formulazione, che rimane valida per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. Solo le locazioni ad uso commerciale mantengono la disciplina di tassazione del reddito fondiario a prescindere dalla sua effettiva percezione e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito di imposta.

Da ultimo, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (decreto Ristori), ha previsto per l'anno 2021 al locatore di immobile ad uso abitativo - adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa - che riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (previsione reiterata nei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178). Di contro, la disciplina emergenziale del credito di imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti conduttori ha come presupposto il pagamento del canone al locatore. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il suddetto credito d'imposta può essere ceduto anche al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Una prima versione del credito di imposta sulle locazioni, denominato credito di imposta botteghe e artigiani, è stato introdotto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta di un credito di imposta per gli immobili classificati C1 relativo ai canoni di locazione del mese di marzo 2020 per le attività commerciali non rientranti tra quelle definite essenziali e per le quali è stata disposta la chiusura non essendo rilevante il requisito della diminuzione del fatturato dell'operatore.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* (operativo) o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto al medesimo mese dell'anno precedente o del periodo di imposta precedente; condizione che non trova applicazione per le attività avviate nel 2019 e le attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive il credito di imposta è stato esteso fino a dicembre 2020 per effetto dell'art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 126 del 2020 e poi al 30 aprile 2021 per effetto dell'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con ampliamento alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*) e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Infine, l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (decreto Ristori), ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui al citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 -indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - in favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto Ristori stesso. Si tratta sostanzialmente, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi in merito agli immobili di fatto utilizzati nelle attività di cui all'Allegato 1 sopra citato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 28, tra cui quella riguardante il calo del fatturato del 50 per cento rispetto al mese di riferimento dell'anno precedente, con l'eccezione delle attività rientranti nello stesso Allegato 1 e avviate nel 2019 e delle attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi. Con l'articolo 8-*bis* del medesimo decreto, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito in argomento è stato esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ad altre

tipologie di attività individuate dall'Allegato 2, nonché alle imprese operanti in specifici settori di attività nelle cosiddette "zone rosse" del territorio nazionale definite dall'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Ulteriori misure per il settore potranno essere approfondite in sede di adozione dei prossimi provvedimenti che il Governo si impegna ad adottare per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Interviene in replica il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*), che si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto finora il Governo ha adottato misure parziali, inadeguate e insufficienti in favore dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione e che, con il protrarsi del blocco degli sfratti - decisione, peraltro, di dubbia costituzionalità -, si fanno anche carico di un onere sociale che spetterebbe allo Stato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di ieri sono stati auditi i rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.17. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 224 (ant.) del 20/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
224^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come delineato nell'ufficio di Presidenza del 12 gennaio scorso, la Commissione riprenderà i propri lavori a partire dall'esame, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di crediti deteriorati, e n. 1708, per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

Per quanto riguarda le procedure informative, segnala l'opportunità di riprendere la prossima settimana, di intesa con la Commissione finanze della Camera dei deputati, le audizioni relative all'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Comunica poi che la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il Piano nazionale di ripresa e resilienza per esprimere il parere alla Commissioni riunite 5a e 14a.

Infine segnala l'esigenza di riprendere, congiuntamente alla Commissione giustizia, l'esame in sede redigente dei disegni di legge in tema di riforma della giustizia tributaria.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE**, in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenzia che, come già accaduto in passato in occasione di programmi di spesa con ampie dotazioni di risorse, alcune opere potrebbero non essere realizzate nei tempi previsti, anche per la difficoltà di comporre gli interessi degli amministratori locali. Andrebbe quindi sollecitata la previsione di una nuova programmazione delle risorse non spese nonché l'assegnazione al Parlamento di un effettivo ruolo nel monitoraggio della loro riallocazione.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) evidenzia che la sede consultiva limiterà il parere della Commissione esclusivamente alle sole parti di competenza.

Il senatore **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le competenze della Commissione finanze sembrerebbero minimali rispetto ai contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, visto che le risorse stanziare non potranno essere destinate né all'abbattimento del carico fiscale né ad una riforma

della struttura del sistema bancario e finanziario. Ciò non esclude ovviamente che alcune tematiche vengano comunque toccate nel dibattito, ma la loro inclusione nel parere, oltre ad invadere la sfera di competenza di altre Commissioni, minerebbe anche la credibilità del lavoro svolto.

Si riserva quindi di approfondire la nuova versione del Piano, dopo le modifiche apportate sulla base delle proposte dei partiti di maggioranza, che andrebbe tuttavia alleggerita dalla retorica sulla grande occasione che non tornerà più. Ricorda quindi le tempistiche degli interventi pubblici e dei relativi processi autorizzativi, soprattutto con riferimento alle grandi opere, le uniche per le quali sarebbero giustificate le risorse europee, che andrebbero necessariamente abbreviate. Nel merito anticipa comunque alcune considerazioni, in particolare segnalando che le risorse arriveranno troppo tardi per far fronte all'emergenza e dovranno essere restituite troppo presto per non incidere sulle sorti delle generazioni future.

In conclusione invita la Presidenza a non concedere troppo tempo all'esame in sede consultiva del PNNR e ad attribuire la priorità agli atti di stretta competenza della Commissione. Solo in tal modo infatti, riuscendo così a concludere l'esame dei provvedimenti già incardinati, il Parlamento potrà dimostrare di non essere subalterno all'attività legislativa del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'organizzazione dei lavori terrà conto delle diverse esigenze e delle varie sensibilità politiche.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.18. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 233 (ant.) del 15/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
233^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DELL'IRPEF

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) rileva criticamente che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Finanze e tesoro del Senato e Finanze della Camera svolto martedì scorso abbia affrontato argomenti di merito che dovrebbero essere rimessi alla discussione degli organi plenari, registrando anche l'esame di documenti messi a disposizione della Presidenza non omogenei tra Camera e Senato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) assicura la pronta trasmissione a tutti i componenti della Commissione Finanze di un documento preliminare e sintetico, che rappresenta esclusivamente un punto di discussione iniziale in esito alle numerose e rilevanti audizioni svolte congiuntamente dalle due Commissioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) apprezza l'anticipo dell'orario di inizio delle Commissioni riunite 5^a e 6^a sul decreto-legge in accoglimento di una sua richiesta.

Il presidente [D'ALFONSO](#) dà conto della diversa organizzazione dei lavori per la giornata odierna della Commissione motivata dall'esigenza di tener conto dei differenti impegni dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite

a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori [PITTELLA](#) (*PD*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MARINO](#) (*IV-PSI*) i quali, a nome delle rispettive parti politiche preannunciano il voto favorevole, apprezzando la proposta formulata dalla relatrice.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti la proposta della senatrice Toffanin è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2098, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 ottobre 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) richiama brevemente i principali contenuti del disegno di legge n. 2098, facendo presente in premessa che i disegni di legge in titolo vanno comunque inseriti nella cornice problematica delle misure relative alla identificazione della condizione di *default* del cliente e della disciplina del *calendar provisioning*.

Dopo aver ricordato le osservazioni emerse in fase istruttoria, sia positive che critiche, rispetto ai disegni di legge già avviati, osserva che il disegno di legge n. 2098 ha un'impostazione di carattere integrativo rispetto alla proposta del senatore Urso poiché interviene in una fase precedente alla cessione del credito, mentre invece il disegno di legge n.788 propone di disporre interventi dopo che la banca abbia ceduto, singolarmente o massivamente, il debito deteriorato.

Dopo aver dato analiticamente conto anche delle disposizioni procedurali del disegno di legge n. 2098 che hanno l'obiettivo di esdebitare il soggetto economico e farlo rientrare in possesso dei beni dati in garanzia, rimarca l'esigenza di affrontare celermente tutta la questione dei crediti deteriorati, anche per fronteggiare la prevedibile crescita di tali posizioni in sofferenza. Altro tema di grande rilievo è costituito dalla praticabilità d'interventi che incidono sui prezzi che si vanno a formare nel mercato dei crediti deteriorati, assicurando comunque il suo impegno, in qualità di relatore, a

predisporre un testo unificato che possa affiancare in materia complementare i disegni di legge nn. 788 e 2098.

Conclusivamente, propone di congiungere il suo esame con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287.

Interviene quindi il senatore [PITTELLA](#) (PD), che condivide e apprezza l'impostazione del relatore giudicando opportuna la continuazione del suo impegno - pur non più componente permanente della Commissione - condividendo anche la sollecitazione ad affrontare in tempi celeri la questione, pur nella consapevolezza che nel corso delle audizioni sono stati espressi rilievi critici in termini tecnici e di opportunità economica: tuttavia ritiene che rispetto ai milioni di operatori economici che hanno già subito o subiranno la durezza della crisi rispetto ai finanziamenti bancari, le forze politiche, pur valutando con appropriatezza e approfondimento tutte le osservazioni, non possono che farsi carico di tale drammatica situazione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal relatore e apprezzando l'idea di complementarità tra le due proposte di legge, esprime il convincimento che la crisi indotta dalla pandemia è stata aggravata dalla decisione dei Governi che si sono succeduti di obbligare alla chiusura interi settori economici, alimentando indirettamente il crescere di condizioni finanziarie insostenibili.

Pur dando atto al senatore Pittella di aver proposto un disegno di legge che affronta con lo stesso obiettivo la delicata questione, sottolinea che la proposta n. 788 incide sui profitti maturati in capo ai cessionari, mentre invece il senatore Pittella interviene prevedendo vincoli maggiori all'operatività delle banche. Tale impostazione, che lui reputa problematica, merita certamente un ulteriore approfondimento istruttorio coinvolgendo sia l'ABI che la Banca d'Italia.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto) rimarca che il disegno di legge n. 1287, a sua firma, non è stato finora preso in considerazione, pur affrontando la questione dei crediti deteriorati con lo specifico obiettivo di salvaguardare la proprietà immobiliare sottoposta a procedure esecutive. Rispetto alle drammatiche condizioni di molte famiglie e operatori economici non condivide l'enfasi sui rilievi tecnici avanzati dall'ABI o dalla Banca d'Italia. Rimarca infine che alcuni operatori privati utilizzano le informazioni sul merito del credito in maniera illecita.

Interviene quindi il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), il quale svolge una serie di considerazioni circa le proposte contenute nel disegno di legge n. 2098, condividendone l'abbinamento con le altre proposte già esaminate. Tuttavia, come il senatore De Bertoldi, sollecita un ulteriore ciclo di audizioni, sottolineando che la problematica dei crediti deteriorati non può essere affrontata senza affrontare le specifiche criticità che affronta il sistema bancario, alle prese con l'emergenza nell'economia reale e con la redditività ridotta dalla circostanza condizione dei tassi zero. Ripercorrendo quindi l'articolato del disegno di legge ne mette in luce alcuni spunti positivi e si associa all'auspicio che l'*iter* possa essere concluso in tempi brevi.

Il presidente [D'ALFONSO](#), dopo aver dato conto della richiesta di autorizzazione a svolgere l'affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning*, preso atto dell'orientamento della Commissione, dispone la congiunzione del disegno di legge n. 2098 con gli altri e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che

l'Atto definisce opportunamente una disciplina di semplificazione recependo sia le indicazioni recate dalla Legge di delegazione europea 2018 che le sopravvenute modifiche della Direttiva europea 2019/1995, in materia di obblighi IVA per le imprese impegnate nel settore dell'e-commerce transfrontaliero, garantendo condizioni di parità tra imprese UE e imprese non-UE;
per le imprese di ridotte dimensioni, anche in grado di cogliere le opportunità offerte dalla crescita impetuosa del commercio elettronico, accelerata dalle conseguenze delle misure di contenimento della diffusione della pandemia Covid-19, appare opportuno ridurre gli oneri burocratici e di adempimenti, garantendo al contempo gettito fiscale per gli Stati membri;
la identificazione di una soglia a livello unionale di 10.000 euro al di sotto della quale per prestazioni occasionali le prestazioni restano imponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore; l'introduzione del regime speciale *One Stop Shop* per l'identificazione una sola volta ai fini IVA dei soggetti passivi; la definizione puntuale delle operazioni ai fini del regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori e paesi terzi vanno nella giusta direzione di semplificazione;
è stata introdotta una presunzione che attribuisce alle piattaforme elettroniche la qualifica di cessionari e rivenditori dei beni oggetto di vendita distanza;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, appare opportuno specificare che i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, - tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi - la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituiti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni. In tale modo si garantisce l'effettivo versamento dell'IVA da parte di società che vendono specifici beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, per mezzo delle piattaforme online;
2. In considerazione delle previsioni di cui all'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, che attribuiscono al Rappresentante fiscale una responsabilità in solido con il rappresentato, relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, e vista l'occasione della riorganizzazione di tutta la disciplina di settore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente, nello stesso art. 17 del DPR n. 633 del 1972, che il Rappresentante fiscale sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria adeguate al volume di affari presunto e per un adeguato periodo di tempo.

1.3.2.1.19. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 238 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
238^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021 ([n. 252](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame e rinvio)

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, che individua per l'anno 2021 un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita, la "Lotteria Italia", con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive.

Ricorda quindi, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti (da 8,8 milioni circa nel 2016 a 4,5 circa nel 2020), a testimonianza della crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco, così come delle spese totali per la gestione della lotteria, pari nel 2020 complessivamente a 4,5 milioni circa (circa 6,2 nel 2019 e 6,4 nel 2018), e dell'utile erariale, pari a circa 9,1 milioni (circa 13,6 milioni nel 2019 e circa 14,1 milioni nel 2018). Il risultato economico finale per l'anno 2020 è stato pari a circa 6.2 milioni (circa 11.7 nel 2019).

In conclusione evidenzia che in occasione dell'esame dell'analogo schema di decreto relativo all'anno 2020, la Commissione, nell'esprimere parere favorevole, evidenziò la necessità di evitare che la pubblicità della Lotteria Italia fosse effettuata dalle emittenti televisive interessate agli abbinamenti in fasce orarie protette, soprattutto per quanto riguarda i minori. Osserva tuttavia che il Governo non sembra aver recepito tale osservazione, visto che il provvedimento non contiene alcuna indicazione al riguardo.

Si apre il dibattito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo come mai sia stata individuata una sola lotteria ad estrazione differita e se nella scelta abbiano inciso aspetti discrezionali da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), pur condividendo l'osservazione contenuta nel parere dello scorso anno, segnala i costanti e maggiori rischi cui i minori sono esposti soprattutto sulla rete, dove con le tecnologie si spingono i più piccoli verso il gioco d'azzardo, e sollecita una discussione sul tema.

Si associa il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), che evidenzia la grande offerta di giochi in rete per i bambini.

Nel merito, ipotizza che il progressivo calo dei biglietti venduti sia legato alla scarsa attrattività del tipo di gioco e che probabilmente sarebbe necessario l'abbinamento con un'importante trasmissione televisiva di appoggio per rilanciarne le sorti. In prospettiva immagina tuttavia che dovrà essere individuata un'offerta diversa e più moderna.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) esprime preoccupazione per quanto dichiarato dal senatore Fenu e sollecita un approfondimento sul gioco e sulla ludopatia. Ritiene quindi che una eventuale riduzione dell'offerta di giochi legali provocherebbe una maggiore attrazione per quelli illegali, senza peraltro eliminare eventuali dipendenze patologiche.

Ricorda infine quindi gli esiti non risolutivi del dibattito parlamentare della scorsa legislatura sul tema e il complicato intreccio di fonti normative sulla regolazione dei punti gioco.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) caldeggia il varo di un testo unico in materia volto a separare la nozione di gioco d'azzardo (che lo Stato non dovrebbe mai organizzare) dal gioco legale e denuncia i forti costi sociali provocati dal settore, che spesso alimenta anche il fenomeno dell'usura.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) condivide le parole del senatore Marino e manifesta la solidarietà del proprio Gruppo agli operatori del gioco legale, che insieme a quelli della cultura, dello sport e degli eventi, hanno fortemente subito le conseguenze della crisi pandemica, a vantaggio del gioco clandestino e delle criminalità.

Critica quindi le iniziative ideologiche del passato contro il gioco legale, tenuto conto che chi lo esercita per conto dello Stato, grazie a specifiche concessioni, fornisce anche il proprio contributo contro la ludopatia proprio perché obbliga i giocatori a rispettare le regole.

Evidenzia poi la forte riduzione delle entrate derivanti dal gioco legale per le casse dello Stato a causa delle chiusure legate alla pandemia e invita a considerare il gioco come un vizio, del quale vanno evitati gli eccessi.

Si associa infine alla richiesta di condurre un approfondimento sul tema.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) invita a considerare le conseguenze economiche e sociali del gioco d'azzardo ed evidenzia le molteplici competenze sul tema, che dovrebbero coinvolgere anche le Commissioni lavoro, sanità e istruzione.

Apprezza quindi l'allarme lanciato dal senatore Fenu, anche se considera difficile un intervento specifico perché le diverse applicazioni sembrano studiate proprio per indurre dipendenza nei ragazzi. Lamenta tuttavia l'incoerenza di uno Stato che incassa dal gioco legale, anche lanciando nuove iniziative, e contemporaneamente deve preoccuparsi e prendersi cura di chi soffre di ludopatia.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) manifesta la propria contrarietà nei confronti di qualsiasi forma di gioco d'azzardo e, pur consapevole che le lotterie non rientrino in quella categoria, giudica troppo blando il parere espresso lo scorso anno. Segnala peraltro che tra i soggetti considerati fragili occorre includere non solo i minori, ma anche tutte le persone con *deficit* culturali o cognitivi o avanti con l'età.

Pone dunque il più ampio tema dell'ammissibilità del gioco legale e invita a interrogarsi se sia moralmente lecito che lo Stato speculi su un fenomeno che porta con sé conseguenze economiche e sociali così gravi. Suggerisce quindi l'espressione di un parere contrario.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) evidenzia l'ampiezza del dibattito svolto, che dovrà necessariamente tenere insieme sia il ruolo dello Stato nell'organizzare il gioco legale che di contrasto al gioco illecito, proseguendo con razionalità e senza posizioni preconcepite la discussione tra le forze politiche. Auspica che il Governo vari una legge quadro sui giochi legali, in quanto strumento che potrà individuare le regole per tutelare lo Stato e il bene comune, e nel frattempo proroghi le concessioni in essere a favore di un settore che occupa circa 150.000 persone e che è stato fortemente penalizzato dalla pandemia e non ha usufruito di particolari forme di ristoro.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ricorda in premessa che il gioco illegale ha potuto prosperare nell'ultimo anno sfruttando la chiusura imposta ai concessionari della raccolta scommesse e delle sale da gioco, ingigantendo i problemi legati al gioco compulsivo, all'infiltrazione criminale e alle ludopatie. Rispetto a tale quadro, tuttavia, non ritiene proponibile la fuoriuscita completa della mano pubblica dal settore del gioco poiché il sistema concessorio garantisce strumenti di tutela dei soggetti più fragili, oltre a sostenere un settore che contribuisce in maniera rilevante sia all'economia nazionale in termini di soggetti occupati che in termini di gettito. L'ampio dibattito sviluppatosi a margine del decreto in esame, del resto, conferma la grande attenzione delle forze politiche, ma consente anche di argomentare con appropriatezza la non condivisione di ipotesi di radicale eliminazione dell'intervento pubblico in materia. Conclude rilevando peraltro che le risorse derivanti dal gioco pubblico andrebbero sostituite incrementando il prelievo ovvero riducendo la spesa pubblica.

Interviene incidentalmente il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), il quale dà conto dei dati più aggiornati circa il gettito del settore del gioco e i ricavi ascrivibili a circa 100.000 operatori concessionari.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) sottolinea che il settore dei giochi è caratterizzato da numerose tipologie di giochi, tutti svolti in regime concessorio, le cui caratteristiche consentono una classificazione rispetto alla pericolosità sociale. Infatti, oltre alle *slot machine* o ai giochi praticabili in rete (in cui prosperano organizzazioni criminali ed è più complesso organizzare la tutela dei soggetti più fragili) esistono anche giochi come la lotteria nazionale, alla quale non si ascrivono particolari problematiche di dipendenza. A suo parere, tali considerazioni fanno emergere la complessità dell'intero settore che meriterebbe quindi un'analisi più approfondita, in grado di evidenziare i diversi interessi in campo, rappresentati sia dalla tutela dei più fragili e il contrasto alle organizzazioni criminali sia dal sostegno agli operatori economici e da ultimo dalla garanzia del gettito erariale.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che fornisce alla senatrice Bottici il chiarimento circa le modalità di scelta dell'unica lotteria nazionale, rimarcandone comunque il forte collegamento con la pubblicità della stessa, in assenza della quale si mette a rischio anche il successo della manifestazione e la vendita dei biglietti.

Interviene incidentalmente la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), la quale specifica che la sua richiesta si riferiva alle Lotterie Nazionali S.r.l., alla sua dirigenza e al ruolo del suo presidente.

Il presidente [D'ALFONSO](#) dichiara conclusa la discussione generale e rinvia alla seduta già fissata alle ore 9 di domani il seguito dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 aprile.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la presentazione di un testo unificato, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il presidente [D'ALFONSO](#), riepilogando i lavori dell'Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, preannuncia che le eventuali audizioni aggiuntive verranno programmate in riferimento al testo unificato, anche in connessione con la procedura informativa che sarà svolta in riferimento all'affare assegnato n. 793.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

1.3.2.1.20. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 248 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
248^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[STEGER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [STEGER](#) constata la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente. Ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, in materia di crediti deteriorati, ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.21. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 250 (ant.) del 17/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021
250^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario DURIGON risponde all'interrogazione 3-02497 del senatore Magorno e altri, chiarendo che la Banca d'Italia, sentita in ragione della competenza in materia, ha segnalato, preliminarmente, le diverse iniziative che sono state adottate in relazione all'emergenza epidemiologica. In particolare sono state fornite indicazioni a banche e intermediari finanziari finalizzate a improntare le comunicazioni con la clientela alla massima trasparenza. Inoltre è stato attivato un canale d'ascolto (*help desk* Covid numero verde 800196969) al quale i cittadini possono rivolgersi in caso di problemi nell'accesso alle misure sui finanziamenti a sostegno di famiglie e imprese ed effettuare segnalazioni relative alle relazioni con la propria banca. Per tale ultima iniziativa è previsto anche l'avvio di un monitoraggio sulle segnalazioni, i cui esiti sono pubblicati con cadenza periodica sul sito dell'Istituto (monitoraggio segnalazioni).

La Banca d'Italia ha inoltre rappresentato che, in caso di problemi, il cliente di una banca o di un intermediario finanziario può innanzitutto rivolgersi direttamente agli intermediari stessi, presentando un reclamo. Il cliente, se non riceve risposta entro i termini previsti o non è soddisfatto, può scegliere, tra l'altro, di rivolgersi per la tutela dei propri diritti all'Arbitro bancario e finanziario (ABF) che, come noto, costituisce un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari finanziari.

Ciò premesso, l'Istituto di vigilanza ha comunicato di non disporre di informazioni relative al caso specifico segnalato nell'interrogazione. Tuttavia, Banca d'Italia ha evidenziato che, da informazioni reperibili sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo, con riferimento alle azioni di sostegno alla clientela, il medesimo gruppo (inclusa la componente riferibile a UBI) ha concesso 832.500 moratorie per circa 101 miliardi e, in ottemperanza alla legge di bilancio per il 2021, ha prorogato massivamente al 30 giugno 2021 le moratorie rientranti nel perimetro definito dal legislatore.

Infine, sempre in riferimento al caso segnalato dal senatore Magorno, sembrerebbe, non disponendosi di specifiche informazioni, che la fattispecie possa riferirsi all'adesione di un imprenditore al cosiddetto Fondo Gasparrini, (istituito dall'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007).

Detto Fondo, come noto, consente ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sulla base dell'articolo 54 del decreto "Cura Italia" (decreto-legge n. 18 del 2020) l'accesso alla misura, in vigore fino al 17 dicembre 2020, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato.

Nel ribadire di non disporre di completi elementi informativi in merito alla vicenda riportata (durata della sospensione, motivo della riattivazione del pagamento, eventuali criticità nell'utilizzo del fondo da parte della banca finanziatrice), rappresenta comunque che, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, si sta attualmente valutando la possibilità di elaborare una proposta normativa di proroga dell'operatività del richiamato articolo 54 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 18, al fine di estendere ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali l'accesso al Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 2021.

Interviene in replica il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*), che si dichiara soddisfatto della risposta. Nel comunicare che la vicenda denunciata nell'atto di sindacato ispettivo si è poi risolta grazie anche alla collaborazione della banca coinvolta, denuncia tuttavia un problema più generale, che riguarda l'atteggiamento improntato al sospetto che alcuni istituti di credito tengono nei confronti degli imprenditori del Mezzogiorno, rendendo così più difficoltosi gli investimenti, che invece, per il rilancio dell'economia dopo la pandemia, andrebbero agevolati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario DURIGON per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788, 1287 E 2098

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta dell'11 maggio, il relatore Buccarella aveva preannunciato la presentazione di un testo unificato, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella. Informa quindi che il relatore ha predisposto e presentato tale testo unificato, pubblicato in allegato, che si intende illustrato.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), in considerazione della rilevanza dell'argomento trattato, chiede che al seguito dell'esame dei provvedimenti sui crediti deteriorati venga riconosciuta particolare priorità.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che nella programmazione dei lavori si terrà conto della richiesta, anche per fissare il termine degli emendamenti al testo unificato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO XXII, N. 32

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 35 emendamenti, pubblicati in allegato, che si intendono illustrati, e propone di riprendere l'esame del Documento in titolo nella seduta che verrà convocata per martedì 22, alle ore 13,15.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, con riferimento all'Atto n. 793, relativo alla "Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning*", l'audizione del dottor Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, si svolgerà martedì 6 luglio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE
N. [788](#), [79](#), [1287](#), [2098](#)

NT

Il Relatore

ART. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate: "posizioni deteriorate" i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 e le agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati "creditori", e i loro debitori, classificati a sofferenza o a inadempienza probabile, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2020 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano quando il titolare di una posizione deteriorata, classificata ai sensi del comma 1, sia una persona fisica, un professionista o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese ovvero delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

ART. 2

(Accordo transattivo)

1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una posizione deteriorata di cui all'articolo 1, deve darne previa comunicazione scritta al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del valore contabile netto della predetta posizione, secondo l'ultimo bilancio approvato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve esporre in modo chiaro e comprensibile i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.

3. Se la comunicazione di cui al comma 1 non viene effettuata ovvero viene effettuata in violazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, l'eventuale cessione della posizione deteriorata è da intendersi vietata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1260 del codice civile. Qualora il creditore fornisca una informazione non veritiera rispetto al valore contabile netto dell'esposizione creditoria di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di specifica competenza.

4. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, nel termine dei successivi 30 giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio, di quanto dovuto.

5. Qualora l'offerta del debitore sia pari ad almeno il 90 per cento del valore contabile netto

dell'esposizione debitoria come indicato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

6. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 4, in assenza della richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva.

7. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta all'istanza del debitore di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla sua ricezione.

8. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del debitore.

9. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs) per le *tranche senior*, di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n.49, la copertura della garanzia statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato, entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

(Limiti agli atti dispositivi del debitore)

1. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 4 dell'articolo 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo articolo.

2. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al comma 1 solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato.

3. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

ART. 4

(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti ipotecari di cui all'articolo 1, per i quali era contrattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2020, aumentato del 10 per cento.

2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Qualora il creditore non aderisca all'istanza di accordo transattivo proposta dal debitore ai sensi o dell'articolo 2 o dell'articolo 4, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali se si tratta di crediti classificati a sofferenza.

2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall'accordo transattivo di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del 5 per cento se si tratta di crediti classificati a sofferenza e del 7,5 per cento se si tratta di crediti classificati ad inadempienze probabili.

3. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del debitore.

ART. 6

(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, rifiutata dal creditore, per i tre anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al 90 per cento del valore netto di bilancio al 31 dicembre 2020.

ART. 7

(Inadempimento del debitore)

1. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, l'accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già effettuati dal debitore in attuazione dell'accordo che saranno imputati a deconto della creditoria originaria e non si applicano le limitazioni alle cessioni di cui all'articolo 6.

ART. 8

(Diritti del debitore verso il creditore cessionario)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, in caso di cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, il creditore cessionario, entro 30 giorni dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a comunicare al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto della posizione deteriorata, nonché allegare idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione, il creditore cessionario non può, a pena di nullità, avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e dei suoi eventuali garanti, relativamente allo specifico credito ceduto. Qualora il creditore cessionario fornisca una informazione non veritiera rispetto al prezzo di acquisto della posizione deteriorata di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di specifica competenza.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il debitore può esercitare il diritto al riacquisto della posizione deteriorata, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, contenente l'impegno irrevocabile verso il cessionario al pagamento, a saldo e stralcio, del proprio debito, per un importo pari al prezzo della suddetta cessione aumentato del 20 per cento. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diversa pattuizione, entro 90 giorni dalla comunicazione del debitore di cui al precedente comma.

ART. 9

(Esdebitazione e Cancellazione dalla Centrale Rischi)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione *in default* del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

2. Nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia verrà segnalato per 5 anni che il debitore ha beneficiato di quanto previsto nella presente legge.

ART. 10

(Norma transitoria)

1. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di riacquisto di cui all'articolo 8, comma 2, può essere esercitato dal debitore nei successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII

N. [32](#)

Art. 1

1.1

[Endrizzi](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Bottici](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «del gioco pubblico in Italia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi, con particolare attenzione ai rischi e ai danni sociali, all'impoverimento delle famiglie, all'usura e all'infiltrazione criminale nelle reti autorizzate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la relazione tra il gioco d'azzardo e l'impoverimento delle famiglie, con particolare riguardo all'impatto sociale non solo sull'individuo ma anche sulla intera società»;

b) al titolo, sostituire le parole: «pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi».

1.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole : "settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale" con le seguenti: "gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico"

Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sostituire le parole: "settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale" con le seguenti : "gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico"

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:« settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del»

Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sopprimere le seguenti parole:« settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del»

1.3

[Lannutti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: « sul contrasto alla ludopatia ed al gioco illegale».

Art. 2

2.1

[Di Piazza](#), [Bottici](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e

senatori. Ciascun gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.».

2.2 (testo 2)

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presidente della Commissione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l'elezione» inserire le seguenti: «del presidente.».*

2.2

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presidente della Commissione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»;*

2) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l'elezione» inserire le seguenti: «del presidente.».*

2.3

[Lannutti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari» con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»;*

2) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l'elezione» inserire le seguenti: «del presidente.».*

Art. 3

3.1

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'adeguatezza della normativa relativa all'assegnazione delle concessioni, nonché del sistema di aggiudicazione seguito, ai principi di imparzialità, legalità, trasparenza, pluralità ed efficienza della pubblica amministrazione;

a-bis) l'efficacia del sistema dei controlli attualmente previsto ai fini del rispetto della normativa da parte dei concessionari e degli altri soggetti privati legati alla gestione del gioco pubblico, nonché l'efficacia del relativo sistema sanzionatorio, anche con riferimento all'effetto deterrente delle sanzioni, alla loro effettiva irrogazione e al relativo incasso;».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico»

3.3

[Turco](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».

3.4

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Pesco](#), [Bottici](#)

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione e delle conseguenze negative, anche economiche, del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco, nonché la compatibilità dei volumi di raccolta con la tutela sanitaria, sociale ed economica delle famiglie;

c) le dimensioni complessive del comparto, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);».

3.5

[Lannutti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) la tutela dei soggetti più deboli, il contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, la compatibilità del gettito erariale generato dal settore in relazione alla tutela dei soggetti più deboli ed al contrasto alla ludopatia;».

3.6 (testo 2)

[Di Piazza](#), [Bottici](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori»;*

2) *alla lettera c), premettere le seguenti parole: «le dimensioni del gettito erariale e»;*

3) *alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la seguente: «efficacia»;*

4) *alla lettera g), sostituire le parole: «fenomeni di dipendenza» con le seguenti: «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»*

3.6

[Di Piazza](#), [Bottici](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b) sostituire le parole: «la sostenibilità» con le seguenti: «l'efficacia»;*

2) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la seguente: «efficacia».

3.7

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Pesco](#), [Bottici](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nonché alla preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore».

3.8

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) i costi, la redditività, i margini di profitto dei concessionari e degli operatori della filiera in rapporto al gettito erariale generato, attraverso analisi economico-finanziarie e di mercato;».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

« d) l'efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali; l'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'azione di contrasto al gioco illegale;»

3.10

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Bottici](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, analizzando eventuali sovrapposizioni e antinomie e».

3.11

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Pesco](#), [Bottici](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.12 (testo 2)

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) la presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale;».

3.12

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) l'incidenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale, all'interno del comparto del gioco legale;».

3.13

[Lannutti](#)

All'articolo, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) l'assenza o l'eventuale presenza di attività illegali legati alla gestione del gioco pubblico;».

3.14 (testo 2)

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Bottici](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azione pubblica di» aggiungere la seguente: «prevenzione,»

3.14

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Bottici](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) l'efficacia dell'azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti problematici o affetti da disturbo da gioco d'azzardo (DGA), con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti

territoriali e dai servizi sanitari;

g-bis) l'evoluzione storica, l'incidenza e le ripercussioni della progressiva produzione normativa di settore sull'incremento verticale dell'offerta, dei volumi di raccolta e, in generale, del fenomeno del gioco.».

3.15

[Endrizzi](#), [Di Piazza](#), [Pesco](#), [Bottici](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non sovrapporre gli ambiti di inchiesta, di garantire il coordinamento delle rispettive attività e di assicurare una più ampia azione di approfondimento, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere e) e f), la Commissione adotta le opportune intese con la Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99, acquisendo i documenti e recependo le relazioni approvate.».

3.16 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»

3.16

IL RELATORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzare e implementare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»

3.17

[Di Piazza](#), [Endrizzi](#), [Bottici](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione può individuare strumenti normativi idonei ad assicurare l'efficacia della disciplina di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo e l'efficacia del sistema di regolazione e controllo, con particolare riferimento al contrasto dell'infiltrazione da parte di soggetti o associazioni criminali nei circuiti autorizzati, alle trasformazioni del sistema, alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»

3.18

[Turco](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «revisionare» con la seguente: «implementare».

3.19

[Turco](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e formulando indirizzi per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco».

Art. 4

4.1

[Di Piazza](#), [Endrizzi](#), [Bottici](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il regolamento interno di cui all'articolo 5 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.»

4.2

[Di Piazza](#), [Bottici](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

1-ter. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

1-quater. Sulle richieste di cui al comma 1-ter l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

1-quinquies. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1-ter sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

1-sexies. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

1-septies. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.»

Art. 5

5.1

[Di Piazza](#), [Endrizzi](#), [Bottici](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.»

Art. 6

6.1

[Castaldi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse relazioni di minoranza.»

1.3.2.1.22. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 257 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
257^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [TOFFANIN](#) constata l'assenza del rappresentante del Governo, condizione di procedibilità per la discussione dei disegni di legge in sede redigente. Ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, in materia di crediti deteriorati, e dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, sul tema dei crediti fiscali, ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La presidente [TOFFANIN](#) informa che nella giornata di domani il rappresentante del Governo sarà invece presente.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) segnala l'opportunità di coordinare i lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, secondo il calendario approvato.

La presidente [TOFFANIN](#) si riserva di sottoporre la questione al presidente D'Alfonso e avverte che, in caso di sconvocazione della seduta di domani, i senatori ne riceveranno tempestiva comunicazione.

Prende atto la Commissione.

SUGLI ASPETTI DI PRIVACY DELLA RIFORMA FISCALE

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) informa che nell'audizione odierna del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dottor Stanzione, presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sono emersi aspetti legati alla politica di tutela della *privacy* in relazione alla riforma fiscale: si tratta di questioni affrontate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che potrebbero essere utili al Parlamento e al Governo nel prosieguo dei lavori sulla materia. Informa altresì che, dietro sua richiesta, la documentazione depositata dall'auditore sarà

trasmessa ai Presidenti delle Commissioni 6a e VI e al Governo stesso.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) condivide il richiamo delle osservazioni rispetto al documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Si augura comunque che la documentazione depositata venga messa al più presto a disposizione dei commissari e del Governo.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ([n. COM\(2020\) 591 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE ([n. COM\(2020\) 592 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([n. COM\(2020\) 593 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ([n. COM\(2020\) 594 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 ([n. COM\(2020\) 595 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 ([n. COM\(2020\) 596 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore sugli atti n. COM (2020) 594 definitivo, n. COM (2020) 595 definitivo (cosiddetta proposta "DORA" - Digital Operational Resilience Act) e n. COM (2020) 596 definitivo, propone di convocare in audizione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva il ministro dell'economia Franco, al fine di confrontarsi con il Governo in vista dell'elaborazione della risoluzione.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), relatore sull'atto n. COM (2020) 591 definitivo e sull'atto n. COM (2020) 593 definitivo, si associa.

La presidente [TOFFANIN](#) si riserva di trasmettere tale richiesta al presidente D'Alfonso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.23. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
258^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la professoressa Chiara Mosca.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della professoressa Chiara Mosca nell'ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

La professoressa MOSCA ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e di ricerca, nonché alle pubblicazioni più recenti. Rispetto ai temi più salienti delle proprie ricerche fa riferimento alla diffusione in alcuni Stati (storicamente in Francia, poi in Italia introdotto all'articolo 127-*quinquies* del Testo unico della finanza dal decreto-legge n. 91 del 2014, in Belgio e, da pochi mesi, in Spagna) dello strumento del voto maggiorato per gli azionisti "fedeli", il cui utilizzo è stato recentemente supportato nella risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 2020 (come anche nel *Final report* del *Technical expert stakeholder group* incaricato dalla Commissione europea di individuare i possibili strumenti per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, nonché nelle recenti Proposte di riforma concorrenziale predisposte dall'AGCM e trasmesse al Governo il 23 marzo 2021).

Al premio per la fedeltà nel tempo degli azionisti, prosegue l'oratrice, si guarda quale meccanismo

idoneo ad assicurare stabilità nella gestione e a perseguire una crescita economica di lungo termine e sostenibile. A fronte di tali assunzioni di principio i legislatori e le autorità di vigilanza sono e saranno chiamati, sempre più, a svolgere un lavoro complesso per incorporare tali nuove istanze, in modo funzionale e coerente, nel tessuto normativo e regolamentare esistente, bilanciando attenzione al mercato nazionale e concorrenza tra ordinamenti.

L'istituto del voto maggiorato è stato oggetto di una sua pubblicazione del 2018 dal taglio empirico, ricercando nella struttura caratterizzante gli assetti proprietari delle società italiane le ragioni dell'ampia adozione di questo istituto. A suo parere, gli studi empirici costituiscono un imprescindibile strumento di analisi per valutare fino a che punto gli obiettivi di politica legislativa possano effettivamente condurre ai risultati auspicati nel contesto di mercato nel quale trovano applicazione. La grande sfida degli anni a venire riguarda l'impegno in termini di sostenibilità delle attività economiche, che si declina nell'attenzione, da parte di un numero crescente di operatori di mercato, ai temi ambientali, sociali e di governo societario (*Environmental, Social and Governance*, cosiddetto ESG). Come è storicamente avvenuto in altri ambiti della disciplina del mercato finanziario, il primo importante tassello risiede nel rafforzamento della trasparenza da parte delle imprese circa l'impatto della loro attività sull'ambiente e sul tessuto sociale.

Rileva quindi l'importanza che le società, per il tramite dei loro consigli di amministrazione, siano in grado di dar conto agli azionisti, agli investitori potenziali e ad altre categorie di portatori di interessi delle esternalità negative derivanti dalla loro attività, dei rischi subiti, del contributo che esse sono in grado di offrire al miglioramento degli aspetti richiamati, nonché delle strategie poste in essere. Affinché tale comunicazione sia efficace è necessario individuare criteri di materialità delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie (in questa direzione muove, in larga parte, la recente proposta di direttiva in materia di rendicontazione di sostenibilità - *Corporate sustainability reporting directive* (CSRD) - tesa alla revisione della direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie - ossia la Direttiva 2014/95/UE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).

Numerose ricerche dimostrano il crescente interesse degli investitori istituzionali per le tematiche ambientali, sociali e di governo societario, ma non necessariamente solo di costoro, quale forza trainante affinché le imprese prestino sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità, per la tutela del pianeta e la salvaguardia delle generazioni future.

L'accesso al mercato delle PMI, delle quali è costellato il tessuto imprenditoriale italiano, può innescare un fattore di crescita e di attenzione ai fattori ambientali, sociali e di *governance* anche da parte delle imprese di dimensioni minori. È importante che Borsa Italiana S.p.A. (che, oltre al principale mercato azionario regolamentato, gestisce l'AIM, che è un sistema multilaterale di negoziazione) possa continuare a guardare al tessuto imprenditoriale italiano per mantenere e sviluppare l'industria finanziaria del nostro Paese. A tale proposito, l'oratrice auspica che il recente trasferimento del controllo di Borsa Italiana S.p.A. al Gruppo Euronext consenta di sfruttare economie di scala, riconoscendo, al contempo, centralità al mercato italiano e un sufficiente livello di autonomia alla società di gestione.

Richiama quindi un altro filone della propria attività di ricerca, quello relativo alla disciplina dei servizi di investimento. Il settore finanziario presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori economici nella misura in cui gli intermediari sono tenuti a perseguire, oltre all'interesse proprio secondo il fisiologico dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, anche l'interesse dei loro clienti. La protezione accordata si fonda sul rispetto di regole di comportamento graduate per intensità a seconda delle esigenze di protezione degli investitori. Il rilievo sistemico dell'attività di intermediazione finanziaria, unitamente ai profili di protezione degli investitori, trova una sintesi essenziale nella disciplina della riserva di attività. Solo soggetti autorizzati e vigilati possono professionalmente prestare servizi di investimento alla clientela.

Il tema è di estrema attualità alla luce del fenomeno FinTech. L'ingresso di nuove modalità di fruizione dei servizi (dalla consulenza automatizzata, alle piattaforme di *crowdfunding*, all'utilizzo di tecnologie a registro distribuito - DLT), potrebbe innescare un processo di disintermediazione che è da tempo

all'attenzione dei regolatori e delle autorità. Sebbene la tecnologia sia di per sé un elemento neutrale rispetto alla natura dell'attività economica, la rapida evoluzione della stessa, che inevitabilmente comporta spersonalizzazione e delocalizzazione nella prestazione dei servizi, impone costante attenzione alle evoluzioni di mercato ed all'ingresso di nuovi operatori. La Consob ha istituito, da tempo, numerosi tavoli di lavoro su tali temi: ricorda di aver partecipato alla redazione del Quaderno Fintech in tema di digitalizzazione del servizio di consulenza, evidenziando che la consulenza automatizzata può mettere in discussione il paradigma della relazione tra intermediario e cliente e l'applicazione delle regole di comportamento a protezione degli investitori.

Alla disciplina dei servizi di investimento è strettamente connesso il tema della tutela ma anche dell'incoraggiamento del risparmio (articolo 47 della Costituzione). La dimensione del risparmio delle famiglie rappresenta uno dei punti di forza del Paese. A suo parere agli investitori, quindi ai cittadini, devono essere rese accessibili strategie di diversificazione del portafoglio in grado di incoraggiare il risparmio (e, così, la pianificazione a lungo termine) e convogliarlo in attività produttive. Sotto tale profilo, notevoli passi sono stati fatti, soprattutto nel campo della trasparenza dei prodotti e dei costi, ma certamente il tema deve rimanere al centro dell'attenzione del regolatore.

L'oratrice ricorda poi di essersi occupata a lungo della disciplina degli abusi di mercato, tema cruciale per l'attività di vigilanza della Consob. Il regolamento europeo in questa materia (il n. 596 del 16 aprile 2014) costituisce l'esempio più evidente della scelta operata dal legislatore europeo di intervenire dettando norme comuni (il regolamento stesso, gli atti delegati, gli *standard* tecnici di implementazione e regolamentazione e il ricorso agli orientamenti emanati dall'ESMA) che non richiedono alcuna attività di recepimento sul piano nazionale, poiché di diretta applicazione negli Stati membri. Il Regolamento è ispirato al principio della simmetria informativa nei confronti del mercato, che impone agli emittenti di gestire con estrema cura le informazioni sensibili. La concreta applicazione del Regolamento, spesso fondato su norme soggette ad interpretazione, non è talvolta agevole, e lo sforzo interpretativo di volta in volta necessario rischia di minare l'obiettivo di massima armonizzazione delle norme. La Consob ha svolto in passato e dovrà continuare a svolgere una attenta vigilanza sul mercato della legalità dei comportamenti degli operatori economici, ma anche un ruolo di supporto agli emittenti nell'adempimento degli obblighi che ne discendono.

Conclusivamente evidenzia che gli studi da lei condotti sono connessi, in massima parte, ai temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e, dunque, alle materie che rientrano nelle competenze e nell'attività istituzionale della Consob, che nello svolgimento della sua attività deve contribuire alla salvaguardia della fiducia nel sistema, alla tutela degli investitori, e al rafforzamento della competitività del sistema finanziario (articolo 5, commi 1 e 3, del Testo unico della finanza) nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali (articolo 91 del Testo unico della finanza). La protezione degli investitori, obiettivo di primo piano nell'intera impalcatura della disciplina finanziaria, presuppone un mercato capace di valorizzare le eccellenze imprenditoriali. Tradizionalmente, nel sistema finanziario italiano, l'attività di trasferimento dalle unità in *surplus* a quelle in *deficit* è stata effettuata in parte preponderate dalle istituzioni creditizie. Tuttavia, la crescita dimensionale che le nostre imprese devono realizzare per competere in una economia globalizzata richiede la disponibilità di mercati finanziari efficienti. In un simile contesto, la capacità del mercato di attrarre imprese deve convivere con una rigorosa tutela degli investitori. Un mercato in grado di attrarre imprese meritevoli può incoraggiare il risparmio e dirigere il capitale verso attività produttive, che siano traino dell'innovazione e della crescita sostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la professoressa Mosca per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) richiama le principali linee di intervento del PNRR e gli investimenti in digitalizzazione e *green*, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si tenga conto, ai fini della ripresa economica e della restituzione dei debiti contratti, dell'importante contributo che potrebbe venire da alcuni settori produttivi, come nel caso del manifatturiero e delle produzioni

tipiche. Chiede quindi se si possano conciliare le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle dell'attività di impresa tradizionale.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) sollecita l'opinione della dottoressa Mosca su una serie di progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea in materia di finanza digitale all'esame della Commissione e chiede come sia possibile ridurre i rischi e amplificare i vantaggi dei nuovi strumenti finanziari a disposizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato che la Consob è un organismo indipendente dal Governo, ma non certo dal Parlamento, evidenzia due aspetti politici, quello dell'Unione dei mercati dei capitali, che risulta assente nel dibattito pubblico, ma che pure merita particolare attenzione per le conseguenze che ne potrebbero derivare, e quello del rapporto tra l'ESG e i territori fragili dal punto di vista ambientale ed economico, che rischiano di essere penalizzati doppiamente per l'indirizzo che è stato dato a tale strumento di valutazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) in premessa domanda quale sia il rapporto tra rendicontazione di bilancio e bilancio di responsabilità sociale delle imprese. Infine segnala il tema del legame tra mondo delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, e istituti bancari quanto alle fonti di finanziamento per l'attività imprenditoriale.

Il senatore [FENU](#) (M5S) segnala la problematica dell'accesso al credito per le PMI e chiede quali strumenti di finanziamento potranno essere individuati per resistere alla concorrenza del mercato globale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Bagnai sulle caratteristiche di indipendenza della Consob, ricorda gli innumerevoli procedimenti giudiziari e le sentenze che hanno riguardato tale organismo a causa delle condotte tenute in materia di tutela del mercato e dei consumatori. Chiede quindi alla professoressa Mosca quale sia il suo orientamento sulla tutela del risparmio.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) segnala le diverse politiche fiscali che interessano i Paesi membri dell'Unione europea e sollecita la professoressa Mosca a chiarire la propria posizione sull'attività della Consob con riferimento alla tutela dell'interesse nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che con l'audizione della professoressa Mosca e il successivo esame della proposta di nomina a componente della Consob la Commissione esplica le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. Giudica inoltre molto importante l'innesto di nuove professionalità ed esperienze all'interno della Consob, quali importanti risorse a supporto della sua attività.

Sottopone quindi alla professoressa Mosca la tematica sottesa al *dossier* Autostrade, che vede un cambio di assetto societario e una anomalia rilevante, ossia un piano economico-finanziario presentato solo dopo la sigla dell'accordo tra le parti. Tale esperienza ritiene rappresenti un ulteriore stimolo all'ambizione dell'ordinamento di introdurre una strategia per l'educazione finanziaria che possa rendere più consapevole il comportamento dei cittadini nelle scelte di investimento. Dà quindi la parola alla professoressa Mosca per la replica.

Nel rispondere ai quesiti posti, la professoressa Mosca si sofferma in prima istanza sulle questioni relative ai rischi per la struttura economica nazionale derivanti da una applicazione rigida della disciplina della sostenibilità ambientale, convenendo sull'esigenza di delineare un regime che tenga conto delle imprese operanti in determinati territori, ma, più in generale, e che tuteli le specificità della realtà economica nazionale.

Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Pittella circa la delicatezza e complessità della regolamentazione in materia di *cripto asset*, specificando che la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore comunitario prevede che le cripto attività qualificate come strumenti finanziari ricadano nella disciplina MiFid al fine di tutelare gli investitori, senza affievolire di converso le opportunità offerte dall'applicazione delle nuove tecnologie. Trova inoltre condivisibile anche il richiamo del senatore Bagnai alla rilevanza della *capital markets union*, che peraltro va inquadrata quale strategia per rendere più efficiente l'allocazione delle risorse private anche verso le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda invece la rendicontazione non finanziaria, fa presente al senatore Turco che anche tale tipologia di rendicontazione ha un impatto economico; analogamente il richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa assume un valore peculiare, essendo un presidio giuridico che tutela non solo gli azionisti, ma tutti i soggetti a vario titolo interessati dall'attività produttiva.

Relativamente alla questione del finanziamento delle piccole e medie imprese, dopo aver fatto riferimento al ruolo del mercato AIM gestito da Borsa italiana, ne sottolinea l'importanza anche nella prospettiva della ricapitalizzazione delle aziende e della crescita dimensionale delle stesse. Circa i rilievi formulati dal senatore Lannutti sottolinea che la Commissione è un organo collegiale la cui indipendenza rispetto al Governo trova il naturale e istituzionale corollario nella responsabilità verso il Parlamento. Ritiene peraltro che la natura collegiale dell'organismo consenta anche una pluralità di competenze e professionalità, essa stessa garanzia di indipendenza, sancita, a sua volta dalla diversa durata dei mandati dei singoli commissari.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ringrazia la professoressa Mosca e congeda l'audita dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che si è appena conclusa l'audizione della professoressa Mosca e, in qualità di relatore, propone di esprimere parere favorevole alla nomina della professoressa Mosca stessa a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*), dopo aver espresso forti perplessità sull'ipotesi di lasciare il tema dell'educazione finanziaria a soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, dichiara il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), [D'ALFONSO](#) (*PD*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [DI PIAZZA](#) (*M5S*), [FENU](#) (*M5S*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), [PITTELLA](#) (*PD*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [TURCO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e un voto di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) COLLINA ed altri. - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) illustra per le parti di competenza il provvedimento. In particolare si sofferma sull'articolo 3, che reca la disciplina dei canoni di locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati e classificati nella categoria catastale C/3. I suddetti canoni potranno essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 6 riconosce, a beneficio delle imprese artigiane aventi vocazione artistica e tradizionale e che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, offre ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, sempre con un numero di addetti pari o inferiore a nove, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento - anziché al 100 per cento - dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione di 50 punti percentuali si riduce proporzionalmente del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Infine, l'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili alle cessioni di azienda e intende instaurare un regime di neutralità fiscale, ovvero di assenza di tassazione delle plusvalenze, che in quanto tale svolga una funzione agevolativa. Tale neutralità fiscale si avrà a due condizioni, stabilite dal comma 1: che effettivamente la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non venga ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento. Inoltre, ai sensi del comma 2, la tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso può essere uniformata a quella attualmente prevista per i conferimenti d'azienda di cui all'articolo 176 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Il comma 3 dispone che qualora non sia esercitata tale opzione, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza verrà ricondotta alla categoria dei redditi di capitale e, in particolare, all'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR. Il comma 4 dell'articolo 7 concerne l'imposizione indiretta. A tali fini, si applicano alle cessioni di azienda le vigenti disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, nonché l'imposta catastale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si riserva di presentare in tempi brevi un nuovo schema di parere che tiene

conto delle interlocuzioni avute con il Governo. Ritiene quindi possibile che l'*iter* si concluda già nelle prossime sedute.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene utile rinviare la votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le esigenze manifestate, ma ricorda che Commissione esamina i provvedimenti in sede consultiva sugli aspetti di competenza.

Si associa il relatore [TURCO](#) (*M5S*), che evidenzia come il parere che verrà posto in votazione, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(79\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

[\(788\) URSO ed altri.](#) - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

[\(1287\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

[\(2098\) PITTELLA ed altri.](#) - *Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso il senatore Buccarella ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente il contenuto del testo unificato - che cerca di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese -, che si augura possa trovare larga condivisione in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) auspica un confronto a breve termine tra il relatore e il Governo che possa valorizzare il lavoro parlamentare svolto finora.

Il sottosegretario DURIGON si dichiara disponibile al confronto con il relatore e con la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1945\) Sabrina RICCIARDI.](#) - *Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19*

[\(1531\) FENU ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali*

[\(1619\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata*

[\(2014\) Roberta TOFFANIN ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione*

dei crediti con la pubblica amministrazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) ricorda che le audizioni sui provvedimenti in esame si svolgeranno alla ripresa dopo la pausa estiva. Sollecita quindi i Gruppi a trasmettere alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire così da poter predisporre il relativo calendario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le richieste di audizione dovranno pervenire entro venerdì 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.24. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
264^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020

(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **TOFFANIN** ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta

storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore [FENU](#) (M5S), che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente [TOFFANIN](#) propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori), che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [FENU](#) (M5S) chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di

cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore **PITTELLA** (PD), il relatore **BUCCARELLA** (Misto-LeU-Eco) informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riprodotte di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge, premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;
- in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;
- analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a

- presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;
- in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;
 - in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;
 - in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, "lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;
 - all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;
 - in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;
 - in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;
 - consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
 - valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1708](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate

secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.2

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»*

1.3.2.1.25. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 281 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
281^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **D'ALFONSO** dà conto degli esiti dell'Ufficio di presidenza testé svoltosi informando che è stata programmata l'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio per affrontare le questioni gestionali e organizzative che interessano tale ente.

Analoga procedura informativa vedrà coinvolto, in tempi diversi, il Direttore dell'Agenzia delle dogane, per esaminare le questioni che potranno porsi rispetto alla specifica attività di controllo e vigilanza sugli scambi commerciali con l'estero.

E' stata inoltre accolta la proposta del senatore Perosino di richiedere un affare assegnato avente ad oggetto la verifica della riforma delle Banche di credito cooperativo, prevedendo altresì, in fase istruttoria, un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati, dell'Istituto di vigilanza e del MEF. Sempre in ambito bancario e finanziario, si è convenuto di procedere alla conclusione dell'affare assegnato n. 793 relativo alla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning*.

E' stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2188 del senatore Masini, da parte della senatrice Toffanin, e dei disegni di legge nn. 2157 e 2158 della senatrice Sbroolini sul credito sportivo, da parte del senatore Marino, ove assegnati.

Per quanto riguarda l'attività legislativa in itinere, l'organo programmatico ha convenuto di riprendere l'*iter* del disegno di legge n. 1708 in materia di zone franche montane, dei disegni di legge nn. 79 e connessi sui crediti deteriorati e del disegno di legge n. 892 riferito all'imposta di registro sugli atti giudiziari.

Per quanto concerne i disegni di legge relativi alla certificazione dei crediti fiscali, è stata accolta la proposta di integrazione del ciclo di audizioni con i rappresentanti di Confindustria.

Il PRESIDENTE conclude ricordando che sulla materia della giustizia tributaria, oggetto di disegni di legge assegnati alle Commissioni 2^a e 6^a riunite il cui *iter* è già stato avviato, l'Ufficio di Presidenza ha concordato di avviare un approfondimento informale dei contenuti della relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, in vista dell'*iter* parlamentare della riforma, in merito alla quale la risoluzione approvata dalle Commissioni competenti di Camera e Senato in materia di riscossione ha già prefigurato un indirizzo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore [FENU](#) (M5S) introduce il provvedimento, ricordando che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con la richiamata Convenzione vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, nonché le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme di riscossione, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

In base al comma 13-*bis* del sopracitato articolo 1, lo schema dell'atto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

Lo schema di Atto aggiuntivo in esame individua le strategie in materia di riscossione per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 e i suoi contenuti sono stati definiti in coerenza con le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 (adottato il 15 luglio 2021).

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che, ai fini della stesura del documento, si è altresì tenuto conto delle disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Passa quindi all'esame del testo dello schema, evidenziando che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 specifica che, con l'Atto in esame, si dà attuazione alle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge 193 del 2016 che disciplina l'atto aggiuntivo alla convenzione. Il successivo articolo 3 stabilisce che l'Atto aggiuntivo regola per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 i rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate. L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle entrate- riscossione. L'articolo 5 riguarda le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia. L'articolo 6 dispone che il MEF-Dipartimento finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia le risorse stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. L'articolo 7 fornisce delle indicazioni in materia di comunicazione istituzionale. L'articolo 8 riguarda i sistemi informativi. L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie. L'articolo 10 riguarda le modalità di esercizio della

funzione di vigilanza. L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere nonché i relativi indicatori. L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'articolo 13 conferma che lo schema dell'Atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate possano concordare delle modifiche e delle integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo. Infine, l'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

Quanto agli Allegati, il primo contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2021, mentre il secondo (Flussi informativi per il 2021) definisce le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi. Rammenta poi che, in occasione dell'espressione del parere favorevole sull'atto aggiuntivo alla convenzione dell'anno 2018, la Commissione aveva rilevato la necessità: "di valutare l'opportunità di introdurre, nell'atto aggiuntivo, un principio generale che consentisse, attraverso la completa messa a disposizione dell'agente della riscossione di dati selettivi ed aggiornati, di evitare errori, spesso causati dall'eccessivo utilizzo di strumenti massivi, nonché la ripetizione di procedure ridondanti per il medesimo carico debitorio; di valutare, nell'ottica di favorire e incrementare l'adempimento spontaneo, l'opportunità e la possibilità di definire, nell'ambito dell'atto aggiuntivo, la portata applicativa del divieto di proseguire determinate procedure di recupero coattivo (divieto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), a fronte del pagamento della prima rata della definizione agevolata, chiarendo che, per effetto di tale divieto, le stesse procedure devono essere prontamente revocate, anziché sospese; di valutare l'opportunità e la possibilità di introdurre nell'atto aggiuntivo un chiarimento, analogo a quello sopra prospettato, relativamente al divieto di prosecuzione di determinate procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata dei provvedimenti di rateazione, emessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973".

Quanto all'atto aggiuntivo del 2019, la Commissione aveva osservato quanto segue: "poiché la riscossione rappresenta il punto finale del recupero di imposte successiva all'azione accertatrice degli enti impositori, solo un'azione coordinata e coerente di tutto il sistema della fiscalità consente di raggiungere i risultati prestabiliti, non solo per ampliare lo spontaneo assolvimento dell'obbligazione tributaria e dare strumenti semplici e non invasivi ai contribuenti per regolare i rapporti con il Fisco, ma anche per dotare le amministrazioni fiscali di strumenti (anche di carattere discrezionale e non automatici) finalizzati ad un corretto assolvimento dei compiti anche con finalità di recupero di imposte evase; nello specifico settore della riscossione la Commissione ritiene non opportuna una riduzione (ove ipotizzata) delle attività consulenziali direttamente o indirettamente a contatto con i contribuenti o loro delegati, trattandosi di una modalità strategica per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1; nello stesso comparto, la questione di fondo rimane la divaricazione certificata tra l'ammontare dei crediti ormai divenuti inesigibili e le somme effettivamente incassabili (la cifra totale del magazzino ruoli è di 934,4 miliardi di euro e l'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero maggiormente efficaci è di 78,5 miliardi di euro); l'adozione di misure di favore per i contribuenti (riduzione del dovuto, rateizzazione, stralcio e rinuncia da parte dell'Erario) determinano effetti limitati in termini di volume complessivo, incidendo percentualmente sul magazzino totale per circa il 3,5 per cento; più in generale, per effettuare un'analisi parlamentare più compiuta sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario il documento in titolo, con una tempistica più adeguata e con un *focus* particolare sull'adeguatezza delle misure che saranno previste nella manovra di bilancio per il 2020 e sul rapporto tra il contenzioso tributario e l'attività di riscossione, con l'indicazione delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione, in ogni grado di giudizio, con particolare attenzione ai giudizi di legittimità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede al Governo se e in quali termini abbia dato seguito alle osservazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione relativamente agli atti aggiuntivi del 2018 e del 2019 e come, nonostante le richieste passate, il documento in esame sia giunto all'esame del Parlamento solo nel terzo trimestre dell'anno.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, sollecita un chiarimento sui 300 milioni destinati all'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana.

Richiama quindi il contenuto dell'Allegato 1, che contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2021, il quale prevede un volume di incassi stimato di circa 7,180 miliardi di euro per il 2021 (6,4 nel 2020), 11,729 miliardi per il 2022 e 10,397 miliardi per il 2023, a conferma che il volume dei crediti non riscossi, a meno di un drastico intervento legislativo, è destinato ad aumentare.

In conclusione, ribadisce l'opportunità, già manifestata in un precedente parere, che il documento in titolo venga trasmesso al Parlamento entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario.

Il presidente [D'ALFONSO](#) interviene nel merito ritenendo opportuno approfondire alcuni aspetti dell'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, focalizzando l'attenzione innanzitutto su un indicatore sintetico di efficienza che potrebbe essere individuato comparando gli incassi dell'Agenzia con il costo unitario, cercando in altri termini di individuare, per ogni cento euro incassati, la percentuale del costo dell'Agenzia; altro aspetto rilevante consiste nel comprendere quali sono i costi che l'Agenzia sopporta per il ricorso a consulenze esterne per gestire il contenzioso. Di tale ultima questione sottolinea la rilevanza in termini informativi, anche da acquisire al di fuori della procedura consultiva in titolo.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), condivide la sollecitazione del presidente D'Alfonso e auspica che il Governo fornisca i dati relativi al costo delle consulenze esterne, disaggregati, con l'indicazione anche dei professionisti e gli studi legali che negli ultimi tre anni si sono occupati, su mandato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, del contenzioso tributario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura la massima disponibilità del Governo a soddisfare le richieste di approfondimento, riservandosi al contempo di valutarne la portata, tenuto conto della complessità degli elementi informativi sollecitati.

Evidenzia, quanto all'intervento del Presidente, che il rapporto tra quanto riscosso e il costo delle relative procedure rischia di non essere indicativo ed esaustivo del livello di efficienza dell'Agenzia, che svolge anche altre attività, come quella relativa alla *compliance* dei contribuenti.

In merito alla prima considerazione del senatore Perosino, evidenzia che lo stanziamento di 300 milioni a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si è reso necessario per garantire, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, tenuto anche conto del subentro dell'Agenzia stessa a Riscossione Sicilia Spa.

Riconosce quindi che non tutte le osservazioni contenute nei precedenti pareri sono stati recepite dal Governo, anche se numerose questioni che in passato sono emerse nell'esame del documento annuale in titolo sono affrontate con dovizia di informazioni e strumentazioni analitiche nella Relazione sull'andamento dei crediti non riscossi e negli stessi allegati alla Nota di aggiornamento del DEF. Quanto ai tempi di trasmissione dell'Atto in titolo, comprende e condivide le esigenze manifestate, ma invita a considerare che su tale tempistica ha influito l'insediamento del nuovo Governo. Assicura comunque l'impegno dell'Esecutivo a procedere più tempestivamente per il prossimo anno.

Il presidente [D'ALFONSO](#) interviene nuovamente specificando che, una volta acquisita l'attendibilità del rapporto tra incassi e costi, la sua richiesta tende a evidenziare l'andamento nel corso del tempo di

tale indicatore e se esso sia stato o meno influenzato dagli investimenti in dotazioni e in personale che il Parlamento e il Governo hanno deciso di effettuare per potenziare l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Sarebbe quindi opportuno, analizzato tale dato, verificare l'esistenza o meno di un obiettivo di recupero di efficienza volto a ridurre tale indicatore, in assenza del quale si dovrebbe prendere atto di una rigidità dei costi amministrativi che rappresenta esso stesso un problema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, relativamente alle ulteriori precisazioni del Presidente, invita a considerare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non svolge la propria attività sulla base di indicazioni proprie, in quanto è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate.

Le richieste avanzate sembrano dunque riguardare l'efficienza complessiva del sistema di riscossione e potrebbero richiedere tempi più ampi di quelli riservati all'esame dell'Atto in titolo. Assicura comunque il massimo impegno del Governo a fornire il maggior numero di elementi a breve.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.26. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 285 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
285^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) riepiloga le finalità del provvedimento e degli emendamenti presentati, tra i quali l'emendamento 1.2, a sua firma, che tenta di risolvere la situazione in cui la parte vincitrice in un giudizio si trova, di fatto, a pagare l'imposta di registro, salva la possibilità di rivalersi sul soccombente. In proposito, nel sottolineare come tale circostanza si traduca spesso in un processo ulteriormente defaticante, precisa che l'emendamento 1.2 mira ad introdurre un criterio di sussidiarietà in base al quale lo Stato si rivale, in prima battuta, sul soccombente e poi eventualmente sulla parte vincitrice. In conclusione, si domanda se ciò comporti un differimento delle entrate fiscali e manifesta disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione che disciplini anche i casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ricordare l'istruttoria svolta a suo tempo già sul testo originario, fa presente che ad oggi non sono pervenute indicazioni dalla Ragioneria generale dello Stato e dunque la Commissione bilancio non ha ancora reso il suo parere ed è stata richiesta la relazione tecnica. Riferisce comunque che potrebbero esservi incertezze sui tempi di recupero, in quanto non è previsto un termine di decadenza, e si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente le questioni sospese con gli organi competenti.

Il **PRESIDENTE** riassume a sua volta i termini del dibattito, ferma restando l'inadeguatezza della

disciplina vigente che prevede il pagamento in solido delle parti dell'imposta di registro. Nel ribadire le competenze della Commissione sul tema, prende atto delle affermazioni del Sottosegretario sulla esigenza di introdurre dei termini, anche nella prospettiva di non allontanare i cittadini dalla giurisdizione. Assicura dunque che solleciterà la Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del parere, augurandosi che il Governo fornisca in quella sede i chiarimenti opportuni.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) s'interroga sulle ragioni che hanno portato a concepire la solidarietà del debito, ritenendo incongruo che, qualora il soccombente non paghi, debba provvedere la parte vincente. Si domanda pertanto se non sia preferibile la versione originaria del disegno di legge.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con l'emendamento del relatore e sull'esigenza di restituire fiducia ai cittadini. In merito alle coperture, invita a verificare eventuali minori oneri in relazione allo smaltimento di pratiche in giacenza.

Coglie poi l'occasione per segnalare come tra le cause della mancata proroga dei *bonus* si citino i maggiori costi, senza considerare che occorre calcolare anche le entrate generate proprio da tali *bonus*.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che l'imposta di registro riguarda il trasferimento della ricchezza e viene quantificata in base al tipo di giudizio.

Riservandosi di approfondire un quesito del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) in merito alle cause di risarcimento danni, fa notare come non sia sufficiente porre l'onere solo al soccombente, in quanto si creerebbero difficoltà per l'Erario. Quanto ai tempi di recupero delle somme, puntualizza che già la legislazione vigente stabilisce sessanta giorni per il pagamento, salvo poi mettere in atto ulteriori strumenti.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver ribadito che la Ragioneria non ha ancora espresso il parere, puntualizza che i tempi cui faceva riferimento riguardano il passaggio dell'onere di pagamento dal primo al secondo soggetto. Richiama peraltro l'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia sulla disamina dei costi e rammenta pronunce della Consulta in materia.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) si chiede se anche nei casi in cui la parte vincitrice sia completamente ristorata vi sia l'obbligo di pagare l'imposta di registro. Ritiene infatti che, pur incidendo sul trasferimento di ricchezza, vi sia un vizio di fondo nella impostazione attuale.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la necessità di rivedere la legislazione vigente, tanto più che si tratta di un tema assai influente per la vita dei cittadini.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) reputa utile un approfondimento sulle modalità con cui si procede alla registrazione delle sentenze negli altri Paesi europei.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale suggerimento e assicura che interloquirà con il Presidente della Commissione bilancio affinché il parere sia reso in tempi brevi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni

classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente l'*iter* dei provvedimenti in esame e ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella. Ne ripercorre quindi i tratti salienti, ribadendo che l'intento è di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese. Ricorda quindi che il tema dei crediti deteriorati ha mantenuto la sua attualità nel tempo e sembra doversi aggravare anche a causa della crisi pandemica, coinvolgendo milioni di famiglie e di imprese. Si sofferma in particolare sull'ultimo comma dell'articolo 2, che riguarda l'eventualità in cui i crediti oggetto dell'accordo rientrino in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs).

Riferisce in conclusione che le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve e avverte che c'è ancora da svolgere la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che è già in possesso delle valutazioni e dei suggerimenti della Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze, mentre è in attesa dei dati da parte del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, soprattutto con riferimento all'articolo 5, che sembrerebbe comportare ingenti oneri. Assicura che si farà parte attiva per acquisire gli ulteriori elementi necessari alla prosecuzione dell'esame del testo e garantisce la massima disponibilità del Governo a un confronto, anche informale, con il relatore per l'individuazione delle necessarie soluzioni ai problemi emersi.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) conferma l'apprezzamento per il testo unificato predisposto dal relatore, che considera un ottimo punto di equilibrio e una risposta adeguata a un grave problema che coinvolge milioni di famiglie italiane. Nel giudicare favorevolmente l'impegno del Governo al confronto, ritiene tuttavia che l'onere finanziario non possa costituire un pregiudizio all'approvazione del testo. Reputa infatti prima di tutto necessaria una assunzione di responsabilità esclusivamente politica sul tema, al fine di chiarire le posizioni in campo. In conclusione, confida in una rapida ripresa del confronto tra relatore e Governo che permetta di trovare un accordo soddisfacente per i soggetti coinvolti e, tra questi, soprattutto per le famiglie.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la sua parte politica avrebbe voluto affrontare il problema dell'accumulazione delle sofferenze bancarie addirittura prima della crisi provocata dalla pandemia, per accompagnare la ripresa. Col passare del tempo la questione si è poi addirittura aggravata, ma soprattutto sono emerse le resistenze all'individuazione di una soluzione, che solo formalmente sono finanziarie, perché in realtà hanno carattere politico, nel rispetto dell'approccio della vigilanza bancaria indicato dagli Accordi di Basilea. L'Unione europea intende così regolare l'alleggerimento dei bilanci bancari da queste sofferenze e favorire il mercato secondario. Invita quindi la Commissione a occuparsi delle cause delle difficoltà economiche, dell'approccio di Basilea, degli incentivi alle banche a disfarsi dei crediti deteriorati, possibilmente anche con l'audizione di esperti, e degli assetti del mercato secondario degli NPL. Ribadisce l'opportunità di audire il Ministro dell'economia e delle finanze in prossimità delle riunioni dell'Ecofin e sollecita una maggiore adesione del lavoro della Commissione alla produzione normativa europea e all'attualità, mantenendo sempre costante l'interlocuzione col Governo, anche per confermare un ruolo di controllo e indirizzo. Rileva infine con rammarico che su alcuni temi la Commissione si è mostrata subalterna rispetto ad altri organi parlamentari e alla Camera dei deputati, lasciando l'iniziativa a diversi organismi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle esigenze manifestate e assicura che se ne farà portatore anche presso il Governo. Anticipa peraltro che la Commissione si occuperà a breve anche del tema delle banche di credito cooperativo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [892](#)

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole «le parti in causa,»;
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose».

1.3.2.1.27. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
286^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** constata la mancanza del numero legale per procedere all'esame di tutti i punti all'ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre scorso, nell'ambito della discussione dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250, sono stati auditi i rappresentanti di CNA e Coldiretti, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.28. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **DI NICOLA** (M5S) suggerisce, quanto all'ultima osservazione, di aggiungere, in fine, le parole: "e meritevoli di analoghe misure di ristoro".

Il senatore **DE BERTOLDI** (Fdl), nel ribadire l'opportunità di estendere il periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, propone di sostituire, alla seconda osservazione, le parole: ", almeno fino alla fine del 2021", con le altre: "che danno diritto al ristoro".

Si associa il senatore **PITTELLA** (PD), che sottolinea come la misura debba essere legata solo alla esposizione al Covid, senza l'indicazione di una data precisa.

Il relatore accoglie le proposte avanzate e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), facendo seguito alla disponibilità già manifestata nel corso della seduta del 27 ottobre, preannuncia che riformulerà l'emendamento 1.2 al fine di disciplinare anche i casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la vicenda è solo apparentemente minimale, perché in realtà evidenzia l'inadeguatezza della disciplina vigente, che rischia di allontanare i cittadini dalla giurisdizione, visto che, anche in caso di vittoria, sono spesso chiamati a rispondere, in sostituzione del soccombente, di alcune spese della giustizia.

Ringrazia quindi il relatore per il suo contributo e lo esorta a presentare al più presto la riformulazione annunciata.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce che la proposta del relatore potrebbe contribuire a superare alcune delle obiezioni sollevate dagli organismi tecnici. Resta tuttavia ancora pendente la questione relativa al differimento delle entrate fiscali. In proposito suggerisce una serie di interlocuzioni informali al fine di individuare la soluzione più idonea.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide la proposta della rappresentante del Governo e suggerisce di coinvolgere nel confronto anche l'Agenzia delle entrate, che potrebbe offrire degli spunti sulla base dell'attività svolta.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) informa che le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve, anche per individuare le eventuali modifiche da apportare al testo unificato presentato nel corso della seduta del 17 giugno scorso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2188) Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alla richiesta avanzata nell'ultima seduta dal senatore Bagnai, chiarisce come il Dipartimento delle finanze sia giunto alla quantificazione degli oneri del provvedimento: sulla base di una spesa delle famiglie per l'acquisto di strumenti musicali che ammonta a circa 540 milioni di euro all'anno, la riduzione dell'aliquota IVA dalla attuale al 5 per cento comporterebbe minori entrate su base annua per l'Erario per circa 91 milioni di euro. Avverte in conclusione che una valutazione definitiva e ufficiale di tali oneri sarà comunque possibile solo sulla base di una relazione tecnica validata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la rappresentante del Governo per gli elementi forniti, dai quali ritiene emerge la grande rilevanza del mercato degli strumenti musicali.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa di aver predisposto, con riferimento all'Atto Senato n. 1708, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, la lettera indirizzata al presidente Musumeci di cui aveva anticipato i contenuti nella seduta precedente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) elenca le varie iniziative parlamentari ed extraparlamentari intraprese per avere visione dei documenti relativi alla cessione di Autostrade a Cassa depositi e prestiti e stigmatizza la mancanza di trasparenza che riguarda l'intera trattativa. Dopo aver ricordato i possibili costi dell'operazione per lo Stato, sollecita il Presidente a chiedere di rendere pubblici gli atti e poi di convocare il Ministro dell'economia in audizione per poter discutere della vicenda.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-IdV), che denuncia l'atteggiamento del Governo nei confronti delle istanze dei parlamentari e considererebbe una sconfitta per il Parlamento l'eventuale coinvolgimento delle magistrature contabile e penale. In conclusione, chiede l'audizione anche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle richieste avanzate e si riserva di promuovere le necessarie iniziative in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,05.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, almeno fino alla fine del 2021. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi che danno diritto al ristoro. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta e meritevoli di analoghe misure di ristoro.

